Com. Bolzano-Gem. Bozen N. 0122527 23/12/2015 Tit.: 6.1

n. [.....] Rep. com. **ACCORDO DI PROGRAMMA** ai sensi dell'articolo 55 quinquies della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, così come modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 2013 n. 10, e dell'articolo 65 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L per il Piano di Riqualificazione Urbanistica nell'ambito della deliberazione della Giunta comunale n. 417/2014 del Comune di Bolzano in variante al Piano Urbanistico Comunale In Bolzano, l'anno [.....], il giorno [.....] del mese di [.....] ([.....]) tra il COMUNE DI BOLZANO, con sede in piazza Municipio 5, codice fiscale 00389240219, __in persona del _,[.,.,.],_ sottoscrive il presente <u>Accordo quale legale</u> rappresentante Comune ex art. 28 dello Statuto comunale (delib. C.C. del 11.6.2009, n. 35), nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione della Giunta comunale del 25.6.2014, n. 417, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 quinquies, comma settimo, L.p. 13/1997, anche in relazione agli impegni che il Comune assume per il proprio ente strumentale Azienda Servizi Sociali Bolzano - A.S.S.B. la PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, con sede in piazza Silvius Magnago 1, codice fiscale 00390090215, in persona del Presidente della Giunta Provinciale dr. Arno Kompatscher, che sottoscrive Accordo quale legale rappresentante della Provincia autonoma di

Bolzano ex art. 52 dello Statuto di autonomia (D.P.R. 31.8.1972, n.

	670), ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 <i>quinquies</i> , comma settimo, L.p.	·
· ·	_13/1997,	
 	tra di loro e con	
	- KHB S.r.l., società con unico socio, con sede in Bolzano, via Museo	
	1, codice fiscale 02814650210, in persona del legale rappresentante dr.	_
<u> </u>	Heinz Peter Hager, munito dei poteri in forza della deliberazione presa il	
	[] dall'assemblea generale dei soci; in attuazione della	
,	proposta da essa presentata al Comune di Bolzano in data 8 agosto	
<u> </u>	2014 nel procedimento avviato con la deliberazione della GC n.	
	417/2014, aderisce al presente Accordo di programma ai sensi e per gli	
	effetti dell'art. 55 <i>quinquies</i> , L.p. 13/1997.	,
	Le parti intervengono al presente atto su invito del [Sindaco] di Bolzano per il	
	perfezionamento e la contestuale sottoscrizione dell'Accordo di programma il cui	
	testo è stato definito con consenso unanime delle amministrazioni, come risulta	
	dal verbale della riunione della Conferenza di Servizi del [], Conferenza dei	÷
, .	Servizi istituita secondo la deliberazione GC n. 417/2014 ai sensi e per gli effetti	
. ———	dell'art. 55 quinquies, L.p. 13/1997.	
	* * * -	<u> </u>
	_Definizioni:	
	Nel presente Accordo vengono usati i nomi e le espressioni seguenti, con il	
	significato per esse qui specificato:	· ·
	<l.p. 13="" 1997=""> la legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 "Legge urbanistica</l.p.>	,
	provinciale" con ogni sua successiva modifica ed integrazione.	
	< PRU > il Piano di Riqualificazione Urbanistica previsto dagli articoli 55 <i>bis</i> e	
	seguenti della L.p. 13/1997 oggetto di questo Accordo di programma.	11/1
	2	٧,

	<puc> il Piano Urbanistico Comunale di Bolzano vigente, inclusa ogni</puc>	<u> </u>
	disposizione che ad esso si colleghi per integrarlo o per la sua attuazione.	
	_< Promotore > la società KHB S.r.l. ovvero quell'altro soggetto che sarà	,
	individuato tramite la procedura di evidenza pubblica di cui al comma 8 dell'art. 55	
	_quinquies, L.p. 13/1997 al fine dell'eventuale subentro nel presente Accordo in	
	luogo di KHB S.r.I., salvo in ogni caso il diritto di prelazione spettante a KHB S.r.I.	
	_stessa.	
	< Esito della Procedura > (a) qualora non vi siano valide partecipazioni nella	
	procedura di evidenza pubblica di cui al comma 8 dell'art. 55 quinquies, L.p.	
	13/1997, il provvedimento con il quale il Comune di Bolzano ne dà atto; (b) in	-
	caso di aggiudicazione a KHB S.r.l., il provvedimento di approvazione	
	dell'aggiudicazione; (c) in caso di aggiudicazione ad un soggetto diverso da KHB	
	S.r.l., con riserva della prelazione di questa, alternativamente (c1) l'esercizio della	
<u> </u>	prelazione da parte di KHB S.r.I.; (c2) la dichiarazione di rinuncia alla prelazione	
	stessa da parte di KHB S.r.I.; (c3) la scadenza del termine per l'esercizio del diritto	
	di prelazione senza che essa sia stata esercitata.	
	* * *	
-	PRIME PREMESSE	
	e intese relative al procedimento di perfezionamento ed	
	integrazione di efficacia del presente atto.	· .
	1. La deliberazione di avvio del procedimento - Conferenza di servizi, selezione	
	_della proposta di PRU.	
	1.1. Con deliberazione n. 417 del 25.6.2014 la Giunta comunale di Bolzano, a	
	seguito della presentazione di ipotesi di proposta di iniziativa privata, ha avviato il	70.
	procedimento di formazione di un "Piano di Riqualificazione Urbanistica nel	<i> </i>
•	3	- <i>v</i>

	•	
	comparto via Alto Adige, Perathoner, Stazione e Garibaldi, ai sensi dell'art. 55	; ;
	quinquies della L.p. 13/1997 e ss.mm.". Con tale deliberazione la Giunta comunale	<u> </u>
	ha delimitato l'ambito ed il comparto del PRU, ne ha individuato l'oggetto, gli scop	·
 .	ed i parametri urbanistico-edilizi, con invito rivolto a chiunque avesse interesse a	
	presentare la propria proposta entro il termine dell'8 agosto 2014.	
· -	1.2. Entro tale termine sono state presentate due proposte, tra le	
	quali quella di KHB S.r.l	
- .	Secondo quanto previsto dalla deliberazione GC n. 417/2014 in applicazione	
	dell'art. 55 <i>quinquies</i> , quinto comma, L.p. 13/1997, il Sindaco di Bolzano ha	
•	convocato la Conferenza di Servizi per l'esame delle proposte; la Conferenza di	
_	Servizi si è insediata il 18 agosto 2014 e dopo una prima analisi delle proposte	
	pervenute ha chiesto ad entrambi i proponenti di modificare le rispettive proposte	
	nella parte relativa alla mobilità, secondo il programma di spostamento della	
	stazione delle autocorriere più avanti precisato nelle terze premesse. Entrambi i	
	proponenti hanno dato seguito a tale richiesta nel termine a tal fine assegnatogli.	
<u> </u>	1.3. In data 20 ottobre 2014 la Conferenza ha dato inizio alla fase di assegnazione	
	dei punteggi (indici di peso) per i diversi obiettivi di cui all'allegato n. 3 della	
	deliberazione GC n. 417/2014, come risulta dai relativi verbali.	·
	Nel corso della valutazione, visto che la deliberazione GC n. 417/2014 stabiliva il	
	raggiungimento per ciascun obiettivo di qualità di un punteggio non inferiore al	·
-	70% di quello massimo attribuibile, la proposta di KHB S.r.I. è rimasta la sola a	
	soddisfare i requisiti qualitativi richiesti e conseguentemente non si è dato luogo	
	all'applicazione del criterio di valorizzazione economica di cui al punto 6	
· ·	_dell'allegato 3 della deliberazione sopra indicata, non essendovi i presupposti per	·
	una graduazione di offerte secondo la formula dello stesso punto 6. Pertanto le	
	4	V Į l

,	valutazioni degli aspetti economici del presente Accordo di programma sono	·
	_rimaste di competenza dell'Ufficio Estimo Provinciale.	<u>-</u>
	1.4. Conseguentemente il Presidente della Conferenza di Servizi ed il Responsabile	
· ·	_del procedimento, con nota dd 31.10.2014 prot. 74023, hanno comunicato a KHB	
	S.r.I. la prosecuzione del procedimento per la definizione del PRU, la	
	determinazione delle relative prestazioni, la formazione ed il perfezionamento	
·	_dell'Accordo di programma e gli impegni relativi alla procedura di evidenza	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	pubblica per l'assegnazione dell'attuazione del PRU ai sensi dell'ottavo comma	
	_dell'art. 55 <i>quinquies</i> , L.p. 13/1997.	
	_II Presidente della Conferenza dei servizi, secondo l'indirizzo da essa stabilito, ha	
	proposto a KHB S.r.I., che ha accettato, di procedere nell'istruttoria attraverso la	
	formazione di alcuni tavoli tecnici al fine di raccogliere le indicazioni di ciascuno di	
· <u>- · </u>	essi per giungere alla puntuale definizione degli atti del PRU e di questo Accordo di	
	_ programma.	· · · · · ·

	2. Definizione del PRU e dell'Accordo di programma nella Conferenza di servizi.	•
	2.1. Nel corso della definizione del PRU e dell'Accordo di programma nella	
	Conferenza di servizi:	<u> </u>
	a) sono stati individuati puntualmente i diversi contenuti del PRU, del relativo	
	progetto di massima e del progetto definitivo delle opere infrastrutturali,	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	nonché i modi della sua attuazione, che sono stati recepiti e sono parte	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	integrante di questo Accordo;	
<u> </u>	b) sono state identificate le successive fasi del procedimento dell'art. 55	
	quinquies, L.p. 13/1997 e norme ad esso collegate, in particolare l'oggetto	<i>M</i>
	del procedimento di evidenza pubblica ai sensi dell'ottavo comma dello 5	Ul ^c

		·
-	stesso art. 55 quinquies, finalizzato ad individuare il soggetto Promotore	
	che, in funzione dell'impegno di dare piena e puntuale attuazione al PRU	
-	acquisirà sia le aree pubbliche sia le aree private in proprietà o nella	
· 	disponibilità di KHB S.r.l. all'interno del lotto di intervento (lotto 1) salvo in	<u> </u>
	ogni caso il diritto di prelazione di KHB S.r.l. previsto dalla legge;	·
	c) sono state recepite le stime e il giudizio di congruità relativi al valore delle	
	aree e degli immobili, pubblici e privati, interessati dalla riqualificazione	<u>.</u>
	urbana, alla permuta prevista e al valore delle opere di urbanizzazione e	
 .	infrastrutture pubbliche realizzande a cura del Promotore, nonché il	
	giudizio di congruità complessivo relativo alla totalità delle prestazioni e	
	controprestazioni previste incluse quelle ex art. 55 ter, quinto comma,	
	della L.p. 13/1997, così come fornite dall'Ufficio estimo della Provincia ai	
7	sensi dell'art. 55 quinquies, sesto comma, L.p. 13/1997, e trasmesse alla	
	Conferenza dei Servizi in data 9 marzo 2015 e in data [] (allegato n.	
·	27). Si evidenzia che l'importo determinato tra le Parti relativo alla totalità	
	delle prestazioni e controprestazioni previste dal PRU che verrà corrisposto	
	nelle modalità di cui al presente Accordo al Comune di Bolzano, pari a	
	Euro 99.100.000,00 (Euro novantanovemilionicentomila/00), risulta	_
	congruo come da allegato 27;	
	d) sono stati puntualmente definiti i reciproci impegni, tanto che in occasione	
	delle riunioni della Conferenza del 9 maggio 2015 e del 14 maggio 2015	
	KHB S.r.l. ha controfirmato i relativi verbali in segno di accettazione del	
·	testo dell'accordo di programma poi sottoscritto in data 24 giugno 2015;	_
	e) l'accordo di programma sottoscritto in data 24 giugno 2015 non è stato	
	ratificato;	W.

-	f) con atto n. 39/S/2015 del 24 settembre 2015 il Sindaco ha decretato di	
<u> </u>	ricomporre la Conferenza dei Servizi incaricando la stessa di apportare al	
	testo dell'Accordo di programma alcune possibili modifiche migliorative	
	non incidenti su obiettivi e criteri fissati dalla stessa deliberazione GC n.	
· ·	417/2014;	
	g) le modifiche di cui alla precedente lettera f) sono state oggetto di	<u>-</u>
	negoziazione tra le parti che hanno così definito puntualmente i reciproci	
	impegni.	
.•	Complessivamente, secondo quanto previsto dalla deliberazione GC n. 417/2014 e	
<u> </u>	sulla base della proposta di PRU, in Conferenza dei Servizi è stato esaminato,	
·	negoziato e definito, con il consenso unanime delle amministraz <u>ioni ad essa</u>	
	partecipanti, e di KHB S.r.l. il testo del pre <u>sente</u> Accordo di programma e dei suoi	
	allegati che ne sono parte integrante e sostanziale, come risulta dal verbale della	
_	riunione della Conferenza in [].	
	Il [] KHB S.r.l. ha controfirmato il relativo verbale in segno di accettazione del	
	presente Accordo di Programma.	
	***	4.1
-	3. Conclusione dell'Accordo di programma e fasi successive di perfezionamento ed	
	integrazione dell'efficacia.	
-	3.1. Con la sottoscrizione del presente Accordo di programma le parti intendono	
	formare e perfezionare le pattuizioni e gli atti necessari per la prosecuzione e	<u></u>
·	conclusione del procedimento previsto dalla legge, dalla deliberazione GC	
	417/2014 e dalle norme alle quali esse rinviano o che per esse si rendono	ul
	applicabili, mediante la ratifica da parte del Consiglio comunale e della Giunta	
_	provinciale, ai sensi dell'art. 55 <i>quinquies</i> , comma settimo, L.p. 13/1997 e per il	7*

*

	successivo esperimento del procedimento di evidenza pubblica di cui al comma	
	ottavo dello stesso art. 55 <i>quinquies</i> .	
	3.2. In particolare le parti si danno atto e convengono che:	
	a) la sottoscrizione del presente Accordo di programma attesta il pieno reciprocc	
 -	definitivo consenso sul testo dell'Accordo, che, salvo e nei limiti di quanto previsto	
<u>.</u>	alla successiva lett. c), produrrà i propri effetti solo se ratificato da parte de	
	Consiglio comunale di Bolzano e della Giunta provinciale di Bolzano.	
·	b) con la sottoscrizione del presente Accordo, tenuto conto del termine fissato	
 ·	dall'art. 55 <i>quinquies</i> , settimo comma, L.p. 13/1997, il Presidente della Provincia	
	di Bolzano ed il [] di Bolzano si impegnano a convocare al più presto,	
-	rispettivamente, la Giunta provinciale ed il Consiglio comunale, ai fini della ratifica	
	del presente Accordo di programma, fermo comunque restando il rispetto delle	
.	norme procedimentali che regolano tali organi. Il Comune di Bolzano, in caso di	
	ratifica del presente Accordo di programma e del relativo PRÚ, si obbliga a	:
	pubblicare il bando di gara relativo al procedimento di evidenza pubblica di cui	
<u>.</u>	all'art. 55 <i>quinquies</i> , comma ottavo, L.p. 13/1997 entro 4 (quattro) mesi dalla	
	data dell'ultima delle ratifiche previste dalla legge, fermo quanto previsto	
	all'articolo 8.1.	
	c) KHB S.r.l. si obbliga verso la Provincia di Bolzano ed il Comune di Bolzano, con	
-	efficacia immediata a valere dalla sottoscrizione del presente Accordo, a non	
·	alienare, trasferire o cedere beni inclusi nel lotto 1 del PRU di cui abbia la	
	proprietà o anche solo disponibilità se non nell'ambito, per effetto e a conclusione	
	_della procedura di evidenza pubblica di cui all'art. 55 <i>quinquies</i> , comma ottavo,	
	_L.p. 13/1997;	<u> </u>
	_d) in considerazione dello speciale procedimento dell'art. 55 <i>quinquies</i> , L.p.	
	8	

	_13/1997, il presente Accordo di programma, se ratificato, non dovrà essere	·
. ——	sottoposto ad ulteriori approvazioni né nuove manifestazioni di consenso e né	·
	_formali sottoscrizioni;	
	e) in caso di ratifica le amministrazioni provvederanno, secondo le rispettive	
-	_competenze, alla pubblicazione dell'Accordo di programma sui loro siti internet	
	istituzionali e sul Bollettino Ufficiale della Regione, nelle forme e con il contenuto	·
	_previsto per tale pubblicazione.	<u></u>
· 	***	<u> </u>
	SECONDE PREMESSE	
	ed intese relative al quadro della pianificazione urbanistica e	
<u> </u>	governo del territorio nel quale si inserisce il PRU.	
	4. Contesto e scopi dell'Accordo di programma e del PRU.	
	_4.1. Questo Accordo di programma, ai sensi e per gli effetti dell'art.	
·	55 <i>quinquies</i> della L.p. 13/1997, ha lo scopo di introdurre una variante	
	al Piano Urbanistico Comunale per la realizzazione degli interventi	
· .	edilizi coordinati, privati e pubblici, e per le destinazioni ed attività previsti	
<u></u>	dal PRU.	· _ ·
 	 Secondo le disposizioni dell'art. 55 <i>quinquies</i> L.p. 13/1997 e le altre disposizioni	
·	alle quali esse rinviano, l'Accordo di programma ed il relativo PRU, tenuto conto	
	della perimetrazione dell'ambito e del comparto del PRU nonché dei parametri	
	urbanistico-edilizi dettati dalla deliberazione GC n. 417/2014, disciplinano la	
	riqualificazione urbanistica mediante un insieme coordinato di regole urbanistico-	
	edilizie e contrattuali, in particolare con i seguenti oggetti:	
· _ ·	a) gli interventi previsti e concordati sugli immobili privati e	
	pubblici delle parti di questo Accordo;	<i>W</i>
	9	

•	
-	b) le destinazioni d'uso degli immobili;
	c) la durata dell'Accordo di programma e del PRU, meglio
<u> </u>	disciplinata al successivo art. 20.
	4.2. Il PRU in variante al PUC, in coerenza con gli obiettivi, criteri e
-	parametri della deliberazione GC n. 417/2014 e delle determinazioni
	della Conferenza dei servizi di finale approvazione del progetto di PRU,
-	determina:
	a) <u>le perimetrazioni</u> individuate nel corso del procedimento e della
	definizione del progetto di PRU sono accolte e riportate nelle tavole del
· ·	PRU in variante del PUC, con le funzioni ed il valore seguenti:
· .	l'Ambito del PRU, quale originariamente individuato dalla
	deliberazione GC n. 417/2014 e suoi allegati 1 e 2, è confermato dal
·	PRU;
	il Comparto del PRU, quale originariamente individuato dalla deliberazione GC n.
	417/2014 allegato 2, par. 1.1. seconda parte e suo allegato Di è confermato dal
·	PRU con la sua funzione di riferimento generale di verifica della coerenza del PRU e
	_della edificazione da esso prevista in relazione al contesto urbano ed ai parametri
	stabiliti dalla deliberazione GC n. 417/2014 come criteri e limiti per il PRU stesso.
	Tale comparto comprende l'insieme delle aree ed edifici esistenti in funzione di
	specifiche previsioni di ricomposizione e riqualificazione urbanistica di aree ed
	edifici da trasformare che sono oggetto di previsioni differenziate secondo i diversi
	lotti ai fini dell'attuazione del progetto complessivo di riqualificazione; all'interno
-	del comparto per l'intervento organico e unitario del PRU l'edificabilità è
	assegnata: (a) secondo quella esistente, nei lotti n. 2 e n. 3; (b) secondo il
	progetto dell'intervento di PRU e tenuto conto di quella esistente, nel lotto n. 1;
	10

	_il Lotto di intervento n.1, comprende i suoli ed edifici oggetto degli interventi	
	edilizi funzionali per la riqualificazione dell'ambito di PRU; l'edificabilità	·
	complessiva consentita per la riqualificazione dell'ambito è assegnata con il PRU in	
	variante al PUC unitariamente all'insieme dei suoli del lotto vincolata	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	_nell'attuazione all'intervento del PRU allegato a questo Accordo di programma;	
	b) la disciplina delle trasformazioni edilizie:	
	gli indici ed altri parametri edilizi contenuti negli atti del PRU in variante del PUC	
	hanno la funzione ed il valore seguenti:	
	Indice di edificazione: da valere come indice generale massimo per la verifiça di	
	coerenza degli interventi nel comparto polifunzionale del PRU; esso assegna diritti	
-		
	_edificatori complessivi secondo il progetto di PRU;	
•	Edificabilità: l'edificabilità prevista dal PRU non è espressa mediante un indice	
	proporzionale alle singole aree; è determinata secondo il progetto ed indicata nel	·
	"Piano Normativo" (PRU04); non sono ammesse cessioni di diritti edificatori a altri	
	_lotti del comparto o ad aree esterne al PRU;	
-	Concessioni edilizie ed altri titoli edilizi: gli interventi nell'ambito dei lotti e le	
	variazioni rispetto alle previsioni per ciascuno di essi sono da valutare con	
,	riferimento al complessivo inserimento nel progetto di PRU del lotto e, quanto alla	
	edificabilità, dovranno mantenerne la complessiva densità.	
	c) gli effetti e governo della pianificazione di PRU:	<u> </u>
	il PRU ha valore complessivo ed unitario di disciplina degli interventi nel suo	.
	ambito, secondo le partizioni ed i modi coordinati di esso, per la sua funzione di	·
	riqualificazione urbanistica.	<u> </u>
	Nell'ambito del PRU unitario si distinguono previsioni essenziali e previsioni di	
	carattere attuativo di esse. Tale distinzione ha funzione di organizzazione della	
	. 11	

	·	
	gestione del PRU, nei modi di seguito indicati, ma la realizzazione del piano ϵ	
	programma di riqualificazione introdotti dal PRU va riferita all'insieme di esso,	,
	nella conneccione tra gli atti checifici del piano e questo Accordo di programma	
	nella connessione tra gli atti specifici del piano e questo Accordo di programma,	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	salvo i modi per introdurvi eventuali modifiche per i quali si applicheranno le	
	norme che regolano l'esercizio della funzione di pianificazione urbanistica, nel	
	tempo vigenti, tenuto conto delle specificità del PRU sopra indicate.	
· .	***	
	5. Rapporti del PRU con ali strumenti di governo del territorio vigenti.	(
	5. Rapporti del PRU con gli strumenti di governo del territorio vigenti.	-
· -	5.1. Il PRU, definito secondo il procedimento sopra richiamato,	
	interessa aree che oggi sono oggetto delle seguenti previsioni degli	
	strumenti di governo del territorio:	
·	Piano Urbanistico Comunale del Comune di Bolzano, come meglio rappresentato	
	nell'allegato DOC C – Piano di zonizzazione;	
·	- schede 29 e 30 del Piano di Tutela degli Insiemi che costituisce parte integrante	
	del PUC ai sensi dell'art. 46 delle relative n.d.a., come meglio rappresentato	
, ,		
	nell'allegato DOC C1 Mappa Tutela Insiemi.	
	5.2. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7 dell'articolo 55-quinguies della L.p.	
	13/1997, il PRU, che è parte integrante di questo Accordo di programma,	
	costituisce variante al PUC e al Piano di Tutela degli Insiemi.	<u> </u>
	5.3. Ai fini del coordinamento degli interventi del PRU nel contesto dell'isolato	
		,
	urbano in cui esso ricade ed in considerazione dell'interesse pubblico, perseguito	-
	dal PRU, di riqualificazione complessiva di quell'ambito del centro urbano, con il	
· 	presente Accordo di programma il Comune e la Provincia di Bolzano, ciascuno per	'
	quanto di competenza, intendono disporre le seguenti specifiche modifiche dei	14
	piani e degli strumenti di governo del territorio sopra richiamati:	
	12	
		•

	a) variante al Piano Urba <u>nistico Comunale, con indicazione di quantità,</u>	
	destinazioni, tipologia e loro distribuzione caratterizzanti l'inserimento del	
•		
	PRU nel piano urbanistico comunale; l'edificabilità come sopra determinata	-
	è assegnata dal PUC alle aree oggetto degli interventi previsti come	
<u> </u>	modalità di attuazione e specificazione dei parametri della deliberazione	
	GC <u>n, 417/2014</u> nel co <u>ntesto del perimetro unitario dell'ambito di</u>	
<u> </u>	riqualificazione da essa previsto, come da allegati DOC. A ~ Relazione	
	illustrativa, DOC. B – Piano della viabilità, DOC. C – Piano di zonizzazione,	·
·	DOC. D - Norme di attuazione, DOC. E - Mappe Catastali, DOC. F -	
	Programma di attuazione del piano, DOC. G - Rapporto Ambientale VAS,	
	DOC. H - Classificazione acustica, DOC. J - Rischi idraulici e idrogeologici;	
· · ·	b) variante del PUC nella parte del Piano di Tutela degli Insiemi interessata	
	dalla nuova previsione di riqualificazione urbanistica e conseguente	·
	riperimetrazione della zona di tutela della schede 29 e 30 (allegato DOC.	
	C1 - Mappa Tutela degli Insiemi);	
·	c) definizione, ai sensi dell'art. 126 bis L.p. 13/1997 e limitatamente	
	all'ambito del PRU, dei limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di	
	distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi fra spazi destinati alle	
	opere private e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde	
	pubblico o a parcheggi, così come indicati nel PRU stesso.	
<u>-</u>	* * *	·
	6. Rapporto di questo Accordo di programma con il procedimento di approvazione	
. · ·	dello strumento urbanistico PRU in variante del Piano Urbanistico Comunale.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	6.1. Il Comune di Bolzano e la Provincia di Bolzano si danno atto che il	,
· <u>-</u>	procedimento speciale di approvazione del PRU in variante del Piano Urbanistico	
	13	JW

-	Comunale, mediante Accordo di programma, disciplinato dall'art. 55 guinquies L.p.	
	13/1997, comporta:	
	a) che il testo dell'Accordo di programma ed il PRU oggetto di una conclusiva	1
	determinazione di unanime consenso da parte delle amministrazioni nella	1
-	Conferenza di Servizi e firmato per accettazione dal promotore, seguita	
· · · ·	dalla illustrazione pubblica e poi dalla sottoscrizione delle parti, esclude la	
	necessità di una deliberazione di adozione della Giunta comunale, secondo	
	il procedimento ordinario dell'art. 19 L.p. 13/1997;	
	b) che per il particolare procedimento di cui all'art. 55 quinquies della L.p.	
	13/1997, per la composizione ed i lavori della Conferenza di Servizi resta	
·	assorbita nella determinazione della Conferenza di Servizi e nella	
	successiva ratifica del Consiglio comunale l'approvazione di cui all'art. 32,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
-	quarto comma, L.p. 13/1997;	
	c) che per i progetti inclusi nel PRU non è prescritta la Valutazione di Impatto	-
	Ambientale e quindi per il PRU non è prescritta la Valutazione Ambientale	
	Strategica, ai sensi della legge provinciale 5.4.2007, n. 2 (articoli 12 e	-
<u>.</u>	7.1., lett. "a", nonché paragrafo 11, lett. "b", dell'allegato D) e della L.p.	
· .	13/1997 (art. 17, comma primo, lett. "g"); che tuttavia si seguirà	
	ugualmente tale procedimento in via volontaria secondo quanto previsto	
	dalla Conferenza di servizi nel corso della riunione del 18.02.2015 alla	·
	quale ha partecipato il rappresentante del Comitato ambientale della	·
	Provincia di Bolzano, in adesione a quanto previsto dall'art. 10, primo	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	comma, L.p. 2/2007 (allegato DOC, G - Rapporto Ambientale VAS).	·
- 	6.2. La società KHB S.r.I. prende atto di quanto sopra, presta la propria adesione e	
	_dà atto che sono state svolte le attività istruttorie sopra ricordate ai fini della	Ψ
	14	•

	sottoscrizione del presente Accordo e del PRU che ne è parte integrante.	

	7. Scopi dell'Accordo di programma in relazione alle previsioni di pianificazione	
-	urbanistica del PRU ed al programma delle attività per le destinazioni da esso	
-	previste. Oggetto delle prestazioni delle parti e loro compensazioni.	
 	7.1. Gli obiettivi della riqualificazione urbanistica che le amministrazioni intendono	
	perseguire con l'adesione e l'attività del Promotore sono in generale quelli indicati	
	nella deliberazione GC n. 417/2014 che viene assunta come presupposto di	
	generale riferimento. Essi sono sviluppati nella relazione illustrativa della proposta	
<u> </u>	di PRU di KHB S.r.I. e sono stati oggetto di specifica considerazione nel	
	procedimento sopra ricordato, nell'ambito del quale la Conferenza dei Servizi ha	
	ulteriormente specificato obiettivi e caratteri determinanti per la valutazione e la	
· .	formazione del PRU e di questo Accordo di programma, come risulta dai verbali	
	della Conferenza ed in particolare da quello del 20 ottobre 2014 e suoi allegati, e	
	per quanto specificamente riguarda la nuova disciplina urbanistica anche	
*	nell'allegato DOC. A – Relazione illustrativa, sia nell'allegato PRU A – Relazione	
	illustrativa.	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7.2. Tutti gli obiettivi ed i caratteri richiamati al precedente punto 7.1 sono assunti	
	come riferimento ai fini dell'interpretazione dell'Accordo di programma e del PRU,	
	nonché ai fini della sua attuazione.	
	7.3. La riqualificazione urbanistica che le parti intendono realizzare tramite	
	l'attuazione del PRU trova una ragione essenziale sia nella realizzazione degli	· ·
	interventi edilizi e ne <u>lle</u> destinazioni degli immobili stabilite dal PRU, sia	
	nell'effettiva attuazione del programma di attività economiche richiesto dagli	
	obiettivi della deliberazione GC n. 417/2014, proposto dalla società KHB S.r.l Le	υ -
	15	

··	parti si danno atto che ai fini del loro consenso alla stipulazione del present	e	
	Accordo di programma e delle successive ratifiche da parte della Giunta Provinciale	<u>e</u>	
	e del Consiglio Comunale, è stato ed è determinante ed essenziale il carattere	2	
 	polifunzionale dell'intervento di riqualificazione urbanistica previsto dal PRU	,	<u>-</u>
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	nonché il relativo programma di intervento economico del Promotore, in	1	- .
	coordinamento con l'attività di governo del territorio esercitata da Comune e	2	
	Provincia autonoma di Bolzano.		
	7.4. In relazione a tale complesso di obiettivi, è di interesse comune i	,	
	coordinamento temporale delle azioni delle parti che sarà attuato secondo i	1	
<u>. </u>	cronoprogramma (allegato n. 26), con il coordinamento del Collegio di vigilanza,		
-	come più avanti stabilito.	<u> </u>	
	8. Tutte le azioni per l'attuazione del PRU sopra richiamate per il perseguimento	,	
	degli obiettivi di assetto del territorio e promozione delle attività economiche		-
-	sono, nel loro complesso, rilevanti per le parti ai fini del compiuto adempimento		
	del PRU e di tutte le obbligazioni assunte dalle parti nel PRU stesso e nel presente		
	Accordo. In relazione a tali obiettivi ed all'apporto delle parti secondo il progetto e		_ ,
·	programma del PRU, costituisce ragione essenziale dell'Accordo di programma		
	anche il complessivo equilibrio economico risultante dalle diverse prestazioni e		
	controprestazioni delle parti, individuate dall'Accordo tra quelle previste dagli artt.		
	55 quinquies, sesto comma e 55 ter L.p. 13/1997 e specificate dalla deliberazione		
	GC n. 417/2014 ed in particolare dal paragrafo 6 dell'allegato 3, le quali		
	comprendono:		
	a) l'apporto da parte del Comune di beni immobili di sua proprietà e la loro		_
	cessione al Promotore al fine di consentirgli la piena diretta attuazione		
-	del progetto e programma quale unico soggetto attuatore nel comparto	<u> </u>	
	16		

			·
· .		del PRU;	-
	b)	allo stesso scopo, la cessione della proprietà dell'unità immobiliare da	
		parte dell'Azienda comunale ASSB al Promotore;	
	b-bis)	l'operazione complessa di permuta tra Promotore e Provincia di Bolzano;	
	<u>c)</u>	l'esecuzione di infrastrutture pubbliche a cura del Promotore,	
		con oneri a carico del Comune e della Provincia come più avanti	
		stabilito;	
<u>. </u>	_d)	l'assunzione da parte del Promotore di obbligazioni di attivazione e	
		gestione delle attività economiche previste dal programma del PRU;	<u>.</u>
· ·	e)	la compensazione perequativa, comprensiva dell'obbligo di cui al comma	·
	_	24 del paragrafo n. 1.2. dell'allegato n. 2 della deliberazione GC n.	
•		417/2014, a carico del Promotore per i vantaggi che ad esso derivano	· <u> </u>
-	-	dall'assegnazione di attuazione del PRU, come specificato dal secondo	
		periodo del paragrafo 6 dell'allegato 3 della deliberazione GC n.	
		417/2014, e dalle obbligazioni del Comune per la realizzazione del	
-		progetto di PRU, nel contesto delle prestazioni e controprestazioni ai	
• • • • •		sensi dell'art. 55 ter, quinto comma, L.p. 13/1997, fatte oggetto, da	
	-	parte dell'Ufficio estimo provinciale, della stima e del giudizio di	
		congruità ai sensi dell'art. 55 <i>quinquies</i> , sesto comma, della medesima	
		L.p. 13/1997.	
	_	***	;
	9. Spec	ificazione degli atti del procedimento.	·
	9.1. Do	po la conclusione della fase di istruttoria per la formazione del contenuto	AA/
	dell'Acco	ordo di programma e del PRU, sopra già ricordata, sono state adempiute le	<i>}</i>
	prescrizi	oni di legge di valutazione e procedimentali necessarie per la variante al	<u>-</u>
		17	

,

•			
	<u>Piano Urbanistico Comunale.</u>	<u> </u>	
	9.2. In particolare:		
	a) la Conferenza dei Servizi c	con determinazione unanime ha ritenuto la propos	ta
·	di PRU di KHB S.r.l. compi	utamente formata e completa della documentazion	ne
	di giustificazione e degli al	atti dispositivi, progettuali e normativi richiesti dal	le
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	disposizioni di legge (art.	55 quinquies, quarto comma; art. 55 ter, second	lo
	comma; art. 52, tutți della	a L.p. 13/1997);	
 	b) preso atto dei pareri richia	nmati nel verbale della riunione del 20 ottobre 2014	1,
	nonché delle determinazio	oni dell'Ufficio estimo provinciale e di tutti gli alt	ri
	pareri espressi nel corso	del procedimento, la Conferenza dei Servizi h	a
-	valutato positivamente il Pi	PRU in variante al PUC, in variante al Piano di Tutel	a
	degli Insiemi (che costituis	sce parte integrante del PUC stesso ai sensi dell'art	.
	46 delle relative n.d.a.) e	e, ove occorra, in variante ad ogni altro piano	0
	programma;		
	c) <u>ai sensi e per gli effetti deg</u>	gli articoli 19, secondo comma, e 32, terzo comma	
	della L.p. 13/1997, pubbl	licazione e deposito del PRU in variante al PUG	2
	all'Albo Pretorio del Comune	ne di Bolzano in data 09.01.2015 e per trenta giorn	i
	consecutivi (fino all'08.02.	.2015) nonché sulla Rete civica della Provincia d	i
	Bolzano in data 16.01.2	2015 e per trenta giorni consecutivi (fino a	1
<u></u>	14.02.2015);		
<u>-</u>	d) avviso al proprietari di imn	mobili interessati dal PRU ai sensi e per gli effett	i
	dell'art. 19, terzo comma, d	della L.p. 13/1997;	
	e) trasmissione del PRU	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	•	art. 10 comma 1 della L.p. 2/2007, ai fini de	11.
	rilascio del parere di compet		1)\
-	es. para di compet	18	

	f)	esame delle osservazioni pervenute e acquisizione del parere	
		di cui alla precedente lettera e), da parte della Conferenza dei Servizi la	
·		quale, sentito il Proponente, ha preso le determinazioni che risultano	
		dai verbali delle sue riunioni in data 18 febbraio 2015, dalle quali sono	
		conseguite modifiche di dettaglio del PRU come in essi indicato, in	
		particolare agli artt. 1, 3 e 4 delle Norme di attuazione del PRU allegate	
·		al presente Accordo (allegato 12);	
	a)		
	97	Conferenza dei Servizi che ha dato atto che il testo dell'Accordo di programma	
•	-	è stato definito con consenso unanime delle amministrazioni interessate e che	
	-	lo stesso è stato firmato per accettazione dal promotore;	,
<u> </u>	h)	rimessione degli atti al Sindaco da parte del Presidente della Conferenza dei	
		Servizi con contestuale inoltro della relazione riepilogativa del lavoro svolto,	
		quest'ultima trasmessa altresì al Presidente della Provincia;	
	i)	verbale in data 10 marzo 2015 mediante il quale la Giunta Provinciale ha	
		preso atto che l'Accordo di programma poi sottoscritto in data 24 giugno	
		2015 è stato definito con il consenso unanime delle amministrazioni	
	•	interessate in sede di Conferenza dei Servizi; verbale in data 23 giugno 2015	,
		mediante il quale la Giunta Comunale ha preso atto che l'Accordo di	
	•	programma poi sottoscritto in data 24 giugno 2015 è stato definito con il	
		consenso unanime delle amministrazioni interessate in sede di Conferenza dei	
		Servizi;	
	j)	pubblica assemblea, convocata dal Sindaco, per l'illustrazione dell'Accordo di	
		programma e del relativo PRU svolta in data 22 giugno 2015 ai sensi del	111
		comma 7 dell'art 55 <i>quinquies</i> della L.p. 13/1997;	
		19	

	k)	in data 24 giugno 2015 è stato sottoscritto il testo dell'accordo di programma	
	<u> </u>	che non è stato ratificato;	<u> </u>
<u> </u>	1)	con atto n. 39/S/2015 del 24 settembre 2015 il Sindaco ha decretato di	
	-	ricomporre la Conferenza dei Servizi incaricando la stessa di apportare al	
· ·		testo dell'Accordo di programma alcune possibili modifiche migliorative non	
		incidenti sugli obiettivi e criteri fissati dalla stessa deliberazione di Giunta	
		comunale n. 417/2014;	
	m	verbale conclusive in data [] dei laveri della Conferenza dei Comini	
	-'''	verbale conclusivo, in data [], dei lavori della Conferenza dei Servizi	
	-	che hanno dato atto che il testo dell'Accordo di Programma è stato definito	
		con il consenso unanime delle amministrazioni interessate e che lo stesso è	
	_	stato firmato per accettazione dal Promotore;	
· 	n)	rimessione degli atti al [Sindaco] da parte del Presidente dalla Conferenza dei	<u> </u>
	_	Servizi con contestuale inoltro della relazione riepilogativa dell'ulteriore lavoro	
	_	svolto, quest'ultima trasmessa altresì al Presidente della Provincia;	·
-	_o)	verbale in data [] mediante il quale la Giunta Provinciale ha preso	<u> </u>
	_	atto che l'Accordo di programma, è stato definito con il consenso unanime	
	-	delle amministrazioni interessate in sede di Conferenza dei Servizi; verbale in	
	_	data [] mediante il quale la Giunta Comunale ha preso atto che	
		l'Accordo di programma è stato definito con il consenso unanime delle	·
· 	_	amministrazioni interessate in sede di Conferenza dei Servizi;	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	_p)	pubblica assemblea, convocata dal [Sindaco], per l'illustrazione dell'Accordo	<u> </u>
	_	di Programma e del relativo PRU svolta in data [] ai sensi del comma 7	·
	_	dell'art. 55 quinquies della L.p. 13/1997;	<u> </u>
	_q)	a conclusione di queste fasi del procedimento le parti sono state convocate	\\\\
	_	dal [Sindaco] per la sottoscrizione dell'Accordo di Programma e del PRU con i	V

loro allegati, al fine di sottoporre il tutto alle ratifiche della Giunta Provinciale	
e del Consiglio Comunale, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7 dell'art.	
55 quinquies della L.p. 13/1997. Resta fermo quanto previsto al comma	
ottavo dell'art. 55 quinquies della L.p. 13/1997.	
Si dà atto che nello svolgimento delle fasi di cui alle precedenti lettere k) e	,
seguenti non sono state introdotte modifiche tali da richiedere il rinnovo delle fasi	,
di cui alle precedenti lettere b), c), d), e), f).	,

TERZE PREMESSE	
ed intese relative alle opere pubbliche	
ed ai lavori sulle infrastrutture di interesse pubblico.	
10. Opere di urbanizzazione e infrastrutture nell'ambito del PRU.	
10.1. Le opere di urbanizzazione ed infrastrutturali previste dal PRU e specificate	
negli allegati PRU05, PRU05A, PRU06, PRU07 e PRU08 sono parte integrante degli	
obiettivi di riqualificazione urbana e la loro realizzazione, a cura del Promotore nei	
termini indicati nel cronoprogramma, è essenziale per il coordinamento con le	
altre opere di attuazione del PRU e per gli obiettivi della riqualificazione	
urbanistica.	
10.2. Le opere di urbanizzazione ed infrastrutturali di cui sopra, seppur da	
realizzarsi a cura del Promotore, costituiscono l'apporto del Comune di Bolzano	·
all'intervento di riqualificazione urbanistica. Infatti, il Promotore avrà diritto di	
portare in compensazione a quanto dovuto al Comune di Bolzano a titolo di	
compensazione perequativa un importo pari al valore complessivo (allegato n. 27)	<u> </u>
di tutte le opere di cui alle premesse 10 e 11, nonché della relativa IVA dovuta in	
misura e con le modalità di legge.	VV ·
21	İ

	11. Opere di predisposizione dell'attuazione del PRU, nelle aree ad esso limitrofe e	
	progettazione complementare.	
	11.1. Le modifiche alla proposta di PRU introdotte nel corso dell'istruttoria, come	-
	ricordato alla premessa 1.2., sono considerate dal Comune e dalla Provincia di	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	Bołzano come intervento necessario ad assicurare appieno l'interesse pubblico di	
	semplificare l'assetto delle infrastrutture e la gestione della mobilità nella zona del	
	PRU e di agevolare la liberazione dell'immobile ove è attualmente collocata la	· · ·
1	stazione delle autocorriere, immobile destinato ad essere ceduto al Promotore. Il	
	Comune e la Provincia di Bolzano hanno individuato a tal fine una nuova	
	collocazione provvisoria della stazione degli autobus in una zona limitrofa al PRU,	'
	attualmente di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a, disciplinata dall'articolo	· · ·
. ———	31 delle n.d.a. del PUC ("Zone ferroviarie") che all'uopo viene modificato per	·
	permettere il regolare inserimento urbanistico della struttura.	·
	11.2. A tal fine è previsto che tra la Provincia di Bolzano, Rete Ferroviaria Italiana	-
	S.p.a., Trenitalia S.p.a. e FS Sistemi Urbani S.p.a. ed il Comune di Bolzano sia	
· ·	concluso un accordo che preveda, tra l'altro, che RFI S.p.a. ceda o comunque	-
	metta a disposizione della Provincia l'area, oggi ferroviaria, in fregio alla via	
	Renon, per la realizzazione della stazione degli autobus provvisoria. Provincia e	
	Comune determineranno tramite apposito atto i rapporti reciproci per la	
	costruzione della nuova autostazione, il cui valore di realizzazione, indicato	
	nell'allegato n. 27, sin da ora è stabilito a carico della Provincia in ragione della	
	destinazione al servizio di sua competenza. Sulla base dei reciproci impegni qui	
	assunti tra le parti, si prevede: a) la collaborazione tra Comune e Provincia di	
	Bolzano per la realizzazione della nuova stazione degli autobus provvisoria	- . <u></u>
	22	

	nell'area attualmente di R.F.I. S.p.A.; b) che la Provincia faccia tutto quanto	
	possibile per mettere a disposizione del Promotore detta area entro la data	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	prevista per la stipulazione del contratto preliminare di cui all'art. 8.4.; c)	
· · ·	l'impegno del Promotore a redigere la progettazione esecutiva della nuova	
	stazione provvisoria degli autobus e delle relative opere accessorie di viabilità ed a	<u> </u>
	curarne la realizzazione; d) l'obbligazione della Provincia di farsi carico dei relativi	
	oneri di realizzazione; e) l'impegno del Comune a consegnare alla Provincia	
	l'autostazione ad esito positivo del collaudo.	
	11.3. Il completamento e il collaudo dei lavori per la nuova stazione delle	
	autocorriere e le relative opere accessorie di viabilità, il tutto meglio rappresentato	
	ed indicato nell'allegato 21, non sono condizione preliminare per l'esecuzione di	
	altri interventi previsti all'interno dell'area e del comparto del PRU, nei limiti ed	
	alle condizioni seguenti: gli interventi sulla stazione delle autocorriere in servizio	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	saranno limitati a quelli preliminari per l'attuazione del PRU, purché sia garantito	
· 	senza soluzione di continuità lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico al	
	quale l'area resta destinata sino al suo spostamento nella nuova sede, con le	
	modalità condivise tra il Promotore ed il competente Ufficio Mobilità provinciale.	
· 	Tali lavori ed opere accessorie sono opere di urbanizzazione ed infrastrutturali da	
	eseguirsi a cura del Promotore e sono quindi sottoposte alla relativa	
<u>.</u>	regolamentazione di cui alle premesse n. 10 e n. 12.	
	* * *	
· .	12. Progettazione ed esecuzione delle opere di urbanizzazione ed infrastrutturali.	
	12/1 Le parti si danno atto che: a) le opere di cui sopra alle premesse nn. 10 e 11	
	$\frac{1}{1}$ fanno parte integrante dell'intervento di riqualificazione urbanistica del PRU; b) il	
	PRU, ai sensi dell'art. 55 <i>ter</i> , comma 5, della L.p. 13/1997, prevede prestazioni e	
	1 · · · ·	İ

cont	roprestazioni reciproche tra le parti pubbliche e private; c) il valore del	e
oper	e di urbanizzazione ed infrastrutturali previste sia dentro che fuori il perimetr	ю
del F	PRU (meglio individuate negli allegati PRU05, PRU05A, PRU06, PRU07, PRU0	8
e all	egato 25) è stato determinato per un totale di Euro 27.283.013,77 (Eur	0
venti	settemilioniduecentoottantatremilatredici/77) oltre IVA nella misura e con l	e
moda	alità di legge (allegato n. 27); d) il Promotore avrà diritto a portare i	n
comp	pensazione il valore delle predette opere dalla compensazione perequativa; e)
il val	ore della nuova stazione delle autocorriere, che è stato determinato in Euro	0
2.715	5.274,79 (Euro duemilionisettecentoquindicimiladuecentosettantaquattro/79)	,
oltre	IVA nella misura e con le modalità di legge (allegato n. 27), sarà rimborsato	0
dalla	Provincia al Comune di Bolzano nel corso del 2016; f) conseguentemente	,
tutte	le opere di urbanizzazione ed infrastrutturali previste sia dentro che fuori i	
perim	etro del PRU non sono né saranno considerate a scomputo oneri d	
conce	ssione edilizia.	
Tutte	le opere di urbanizzazione ed infrastrutturali previste sia dentro che fuori il	
perim	etro del PRU sono parte dell'unitario intervento di riqualificazione urbanistica	
attuat	o dal Promotore e saranno oggetto di fatturazione da parte del Promotore al	
Comu	ne. Il Promotore assumerà il ruolo di committente dei lavori e sarà	
respor	nsabile della progettazione ed esecuzione di tutte le predette opere.	
12.2.	Ai fini del rimborso delle spese sostenute da KHB S.r.l. per la progettazione	
definit	iva di cui all'allegato 25, per l'ipotesi che la stessa non risulti Promotore	
all'Esit	o della Procedura, viene indicata all'art. 13.5. la somma che dovrà essere	-
versat	a a KHB S.r.I. da parte del Promotore aggiudicatario.	
	* * *	<u> </u>
	QUARTA PREMESSA	

	ed intesa sui presupposti e gli effetti di questo Accordo di programma.	
	13. Funzione, effetti ed esecuzione dell'Accordo di programma.	
	13.1. Le parti si danno atto che: a) questo Accordo di programma viene stipulato	
	sul presupposto della proposta di PRU avanzata da KHB S.r.l., adeguata secondo il	·
	procedimento sopra ricordato; b) con la sottoscrizione del presente Accordo	
	sorgono e sono immediatamente efficaci tra le parti i reciproci impegni specificati	
	alla premessa 3.2. lettera c), tenuto conto di quanto disposto per il procedimento	
	di evidenza pubblica di cui all'art. 55 <i>quinquies,</i> comma 8, L.p. 13/1997; c) con la	
- ,	ratifica del presente Accordo si determinano gli effetti di cui all'art. 55 quinquies,	
	comma settimo, della L.p. 13/1997, compresa la sdemanializzazione di tutti gli	
	immobili interni al comparto di proprietà della Provincia di Bolzano e salvo guanto	
	specificamente previsto in ordine alle sdemanializzazioni dei beni di proprietà del	
	Comune di Bolzano per le quali il Comune stesso provvederà con apposito atto	3333.
•	separato entro il termine previsto per la stipulazione del contratto preliminare di	
	cui all'art. 8.4., nonché divengono efficaci tra le parti tutte le reciproche	
<u> </u>	obbligazioni funzionali allo svolgimento della procedura di evidenza pubblica di cui	<u>-</u>
	al comma 8 dell'art. 55 quinquies, della L.p. 13/1997; d) tutte le altre obbligazioni	
	del presente Accordo diverranno efficaci solo successivamente all'Esito della	
	Procedura.	
	13.2. Questo Accordo di programma è inteso:	-
	a) tra il Comune di Bolzano e la Provincia di Bolzano, come accordo di	
	coordinamento delle loro azioni;	
	b) tra le amministrazioni pubbliche e KHB S.r.l.:	W/
	b1) come Accordo di programma e coordinamento tra i futuri procedimenti e le	
	future determinazioni delle amministrazioni e gli atti ed azioni del Promotore, 25	

,

.

		_
	secondo le procedure e gli altri eventi connessi al loro svolgimento, di cui alla	1
·	_successiva lettera c);	
 	b2) con efficacia immediata come accordo procedimentale che predetermina	i
-	rapporti tra il Comune e la Provincia di Bolzano ed il Promotore in relazione al PRU,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	affinché, nell'interesse di ciascuna delle parti e in esecuzione del presente	
	Accordo, il Comune e la Provincia di Bolzano sottopongano ai rispettivi organ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	competenti la ratifica di questo Accordo e, nel caso del suo conseguimento, il	
<u> </u>	Comune svolga il procedimento di selezione del Promotore del PRU;	
-	c) salvo quanto sopra per lo svolgimento dei procedimenti	
	oggetto del presente Accordo, il Comune di Bolzano e KHB S.r.l. si	
· · ·	danno atto che è nel loro comune interesse, secondo principi di	
	economicità ed efficacia delle rispettive attività, amministrativa e di	
	impresa, regolare i loro rapporti. A tal fine si vincolano all'attuazione del presente	
· · · · · ·	_Accordo sin dalla sua sottoscrizione per il caso in cui, nella	
	procedura di evidenza pubblica di cui sopra, non sia presentata alcuna	
	offerta valida o comunque non si giunga all'individuazione di altro	
·	Promotore per l'esecuzione del PRU.	
	Tutto ciò premesso	
	SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE	<u> </u>
	Capo I	<u>- </u>
_	Articolo 1 - Premesse, articolato e allegati. Testo facente fede e sua	
		•
	pubblicità.	
	1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del	Ψ.Ψ.
	presente Accordo di programma.	
	. 26	

,		
	1.2. Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale.	
	1.3. Le parti riconoscono e convengono che questo Accordo di programma è	· .
	soggetto alle forme di pubblicità previste dalla legge.	·
	Articolo 2 - Oggetto.	·
<u> </u>	Il presente Accordo disciplina:	
	2.1 Pianificazione	<u> </u>
	a) la nuova disciplina urbanistica ed edilizia dettata dal PRU in variante al Piano	<u>-</u>
	Urbanistico Comunale vigente;	
	b) l'attuazione del PRU e l'obbligazione del Promotore di attuare gli interventi	
·	previsti sui beni immobili pubblici e privati, come individuati dal PRU stesso;	
	c) l'utilizzazione dell'edificabilità;	
· ·	d) la disciplina delle eventuali successive varianti al PRU;	·
	2.2. - Beni e prestazioni	·
<u> </u>	a) l'obbligazione temporanea delle parti di non alienare, trasferire o cedere beni	·
	inclusi nel comparto del PRU;	
· ·	b) l'obbligazione di KHB S.r.l., debitamente garantita, di trasferire i beni immobili	· ·
	di sua proprietà interni al PRU nonché le quote delle società dalla stessa	·
	controllate, proprietarie di altri immobili all'interno del PRU, nell'ipotesi in cui	·
· · ·	all'Esito della Procedura dovesse essere designato un Promotore diverso da KHB	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	_S.r.l.;	
·	c) l'obbligazione del Comune di Bolzano e del Promotore di perfezionare i contratti	·
· .	per la cessione al Promotore dei beni oggi di proprietà comunale con diritto del	
	Promotore di portare in compensazione il valore delle opere infrastrutturali a	
	carico della compensazione perequativa;	<i>y</i>
	d) l'obbligazione del Comune di Bolzano, ai sensi dell'art. 1381 del	
	27	

	Codice civile, di cedere al Promotore, la proprietà	
,	dell'unità immobiliare oggi destinata al servizio di ASSB e di proprietà d	
	quest'ultima;	
<u>-</u>	e) l'obbligazione della Provincia di Bolzano e del Promotore di perfezionare i	
	contratto di permuta delle porzioni di edifici oggi destinati al servizio degli uffic	-
	della Provincia con altri equivalenti da realizzare a cura e spese del Promotore,	
	come più avanti stabilito all'art. 8.6.;	
	f) l'impegno della Provincia di Bolzano a fare tutto quanto possibile per mettere a	
<u>-</u>	disposizione del Promotore l'area destinata ad ospitare la nuova stazione	_
	temporanea degli autobus;	·
	g) il Comune metterà gratuitamente a disposizione del	
	Promotore le aree pubbliche sulle quali insistono le opere infrastrutturali	
• , ,	pubbliche previste dal PRU per tutto il tempo necessario, secondo	<u>.</u>
	quanto previsto dal cronoprogramma (allegato 26);	
. ·	2.3 Opere	
	a) l'obbligazione del Promotore di progettare le opere private in conformità al PRU	
	<u> </u>	
.	ed allo sviluppo del progetto di massima allegato e di richiedere i relativi titoli	_ ·
	edilizi al Comune, che è tenuto a rilasciarli purché conformi al PRU e coerenti con il	
	_progetto di massima;	
	b) l'obbligazione del Promotore di predisporre la progettazione esecutiva di tutte	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	le infrastrutture pubbliche di cui alle premesse n. 10 e 11 per l'approvazione da	
· 	parte del Comune e della Provincia di Bolzano delle opere di rispettiva	
	_competenza;	
	_c) l'obbligazione del Promotore di provvedere all'esecuzione di tali infrastrutture e	₩
	_alla relativa consegna nei tempi che saranno concordati con il Comune, secondo la)
	28	

	destinazione delle opere e la loro connessione con le altre infrastrutture ed opere	
	pubbliche esistenti, nel quadro del cronoprogramma;	
	d) l'obbligazione del Promotore a stipulare assicurazione decennale postuma per le	
	infrastrutture di cui alle premesse n. 10 e 11;	•
	e) l'obbligazione del Promotore di apprestare tutti i mezzi per la collaudazione	
	delle opere infrastrutturali;	<u> </u>
	f) l'obbligazione del Comune di effettuare la collaudazione delle opere	
	infrastrutturali;	
	g) le obbligazioni del Promotore di fare eseguire le opere infrastrutturali da	
	soggetti muniti dei requisiti prescritti dalle norme vigenti come più avanti	
	precisato, previo affidamento secondo i modi previsti, a seconda del caso,	
	dall'articolo 122.8 e 57.6 del D.Lgs. 163/2006, dall'art. 32.1 lett. g) e dall'art.	
· -	16.2-bis del D.P.R. 380/2001, qui richiamate come disciplina pattizia;	
	2.4 Procedimento di evidenza pubblica, cessioni connesse e	
-	prelazione.	
	a) le modalità di attuazione del procedimento di evidenza pubblica di cui al comma	
	ottavo dell'art. 55 <i>quinquies,</i> nonché le modalità dell'esercizio del diritto di	
	prelazione di KHB S.r.l.;	
	2.5 Programma delle azioni economiche	
	a) l'obbligazione del Promotore di avviare e mantenere in esercizio per un tempo	
	determinato le attività commerciali ed alberghiere come previste dal PRU;	
•	b) gli obblighi di informazione in capo al Promotore;	
	c) l'obbligo del Promotore di corrispondere per la durata di venti anni l'importo di	
-	Euro 100.000,00 annui al Comune per le iniziative a sostegno delle attività	
	commerciali di prossimità;	
	29	

.

.

			_
	2.6 Organizzazione per la gestione del PRU, garanzie e clausole		
·	generali		
			_
	a) l'obbligazione del Promotore di costituire e mantenere un ufficio tecnico-	-	
	amministrativo;		
	b) la costituzione ed i poteri del Collegio di vigilanza;	-	<u> </u>
	c) le misure sanzionatorie di natura pattizia previste in caso di inadempimento	· .	<u>-</u>
·	nell'attuazione del PRU;	<u>-</u>	
	d) le garanzie offerte dal Promotore per assicurare l'attuazione del PRU;		· <u> </u>
<u> </u>	2.7 Clausole generali	<u>-</u> ·	
	a) durata, foro competente, risoluzione delle controversie, spese e oneri fiscali;		
	b) l'obbligazione del Promotore, a conclusione dei lavori di attuazione del PRU e		
	previa ricognizione, di costituire le servitù e gli altri vincoli previsti dal PRU,		
	nonché l'obbligazione di cedere in favore del Comune eventuali porzioni di aree		
	private su cui si troveranno ad insistere, all'esito degli interventi, opere		
· - 	infrastrutturali pubbliche.	· · · -	
· 	***		
· <u></u>	Articolo 3 - Legge applicabile e regime dei patti.		
	3.1. Il presente Accordo di programma è soggetto alla legislazione della Provincia		
	autonoma di Bolzano e, per le materie di rispettiva competenza, della Regione	_	
· · ·	Trentino-Alto Adige e dello Stato.		
·	3.2. Le obbligazioni stabilite dal presente Accordo sono assunte dal Promotore per		_
	sé e suoi aventi causa. E' esclusa la cessione del presente Accordo senza il	·	
	consenso espresso del Comune e della Provincia di Bolzano.		
	Capo II	М.	
	Pianificazione		
	. 30	_	

	Articolo 4 - Nuova disciplina urbanistico-edilizia in variante al PUC.	
	4.1.1. Per effetto della ratifica del presente Accordo di programma da parte della	
	Giunta provinciale e del Consiglio comunale di cui al comma 7 dell'art. 55	
	quinquies L.p. 13/1997, sarà definitivamente approvato il PRU in variante al Piano	
. -	Urbanistico del Comune di Bolzano.	
·	4.1.2. Il comparto del PRU costituisce una zona unitaria polifunzionale	
	integrata con presenza di spazi pubblici, spazi privati aperti al pubblico	
· · ·	e spazi privati con diverse destinazioni d'uso, il tutto come meglio	
	rappresentato negli elaborati del PRU. Le destinazioni urbanistiche	
	previste dal PRU potranno essere modificate solo con il procedimento	
	di variante del Piano Urbanistico Comunale. Il Promotore si obbliga verso il Comune di Bolzano a non modificare di fatto tali destinazioni	
	fino al termine indicato all'art. 15.2 lettera c). Le dotazioni urbanistiche	
	richieste dall'intervento di riqualificazione sono individuate	
	concretamente secondo il PRU, ai sensi e per gli effetti dell'art. 126-bis	
	della L.p. n. 13/1997.	
	4.1.3. Il PRU è disciplinato, nei suoi aspetti fondamentali, dal planivolumetrico	
	prescrittivo denominato "Piano Normativo" (allegato PRU 04) e dalle norme	
-	tecniche di attuazione del PRU (allegato PRU B). Le indicazioni della tavola	
	normativa PRU 04 vanno applicate con preminenza della volumetria massima ivi	
	indicata; la conseguente distribuzione edilizia all'interno del lotto n. 1 sarà fatta	
<u> </u>	con lo sviluppo del progetto di massima ferma restando la disciplina di eventuali varianti di cui al successivo art. 7.	M
	4.1.4. Le norme di attuazione del PRU (i) in caso di dubbio, si interpretano	
	tenendo conto delle disposizioni generali delle norme tecniche di attuazione del	
	31	

-	PUC; (ii) in caso di lacuna, sono integrate dalle norme tecniche di attuazione del	
	PUC. Nel Piano Normativo PRU 04 con le indicazioni "Accesso carraio agli interrati"	
	e "Rampa coperta" ("non vincolanti") si intende che la rampa è limitata ad uso	
	uscita di sicurezza dai parcheggi interrati ed eventuale accesso ai soli parcheggi di	
	pertinenza degli uffici provinciali.	·
	4.1.5. Per l'attuazione degli interventi edilizi privati previsti nel lotto 1 del PRU, il	
	Promotore, nel rispetto della disciplina del PRU, svilupperà il progetto di massima	· <u> </u>
	di cui all'allegato n. 24: a) in coerenza con il cronoprogramma; b) tenendo conto	·
-	delle caratteristiche architettoniche, tipologiche e planivolumetriche ivi indicate. Lo	
-	sviluppo del progetto di massima verrà presentato, anche in più fasi, dal	. <u></u>
	Promotore al Collegio di vigilanza per la valutazione di coerenza con le	
	caratteristiche sopra richiamate, secondo quanto previsto dall'art. 10.1 in tema di	<u> </u>
	verifica preliminare.	<u> </u>
	4.1.6. In conformità a quanto previsto dalla delibera GC n. 417/2014, si precisa	
	che: a) ogni limite dimensionale delle destinazioni d'uso previste dal PRU è	·
	espresso in termini di superficie netta, salvo per la destinazione commerciale il cui	
	limite dimensionale è espresso in termini di superficie di vendita riconducibile alla	
	definizione di cui all'art. 1, comma 3, del D.P.G.P. n. 39/2000 ed all'art. 107-bis,	·
	comma 2, della L.p. n. 13/1997; b) nel sottosuolo, secondo quanto previsto dal	
	"Piano Normativo" del PRU, saranno realizzati spazi commerciali, terziari, di	<u> </u>
	deposito, accessori, tecnici e per parcheggi, quest'ultimi nel numero e con le	
· .	funzioni di cui all'allegato 30.	· .
	4.1.7. Non essendo il comparto di PRU una zona residenziale ai sensi degli art. 35	
	e seguenti della L.p. n. 13/1997, non trovano applicazione gli articoli 27 e 79 della	
	L.p. n. 13/1997. Ciò nonostante il Promotore si obbliga nei confronti del Comune	V *
	32	

	·	
·	di Bolzano a convenzionare, entro un anno dalla conclusione dei lavori, 2.500,00	
	(duemilacinquecento/00) mg di superficie netta a uso residenziale. Detta	
	superficie convenzionata sarà regolata dall'art. 79 della L.p. n. 13/1997. Almeno	
·	metà degli alloggi destinati al convenzionamento avranno una superficie utile non	·
	inferiore a 65 mg. Il vincolo di destinazione sugli alloggi individuati dovrà essere	
	trascritto nel Libro Fondiario prima del rilascio dell'agibilità.	
	4.2.1. Con riferimento alle aree ed agli immobili all'interno dell'ambito e	
· 	del comparto del PRU, la disciplina del PUC resta applicabile sino	-
·	all'ultima ratifica di cui al comma settimo dell'art. 55 <i>quinquies</i> , L.p.	
	13/1997, ai sensi e per gli effetti del medesimo comma 7.	
·	4.2.2. Rimane fermo che sino all'Esito della Procedura non si	
	procederà alla stipulazione della convenzione attuativa del PRU e non	
	potrà essere rilasciato in favore del Promotore, né questi potrà	
	validamente richiederlo, alcun titolo edilizio per l'esecuzione degli	
	interventi previsti dal PRU. La convenzione attuativa non avrà funzione	
	di disciplina urbanistica quanto alla edificabilità ed altre previsioni di	·
	planificazione, ma di regolazione dei modi e tempi di loro attuazione e	
	relativi procedimenti.	
	4.3. Le parti si danno atto che, visto lo speciale procedimento previsto dall'art. 55	
	quinquies della L.p. 13/1997 per l'approvazione di questo Accordo di programma e	-
	del relativo PRU, restano assorbiti i provvedimenti di cui agli artt. 19, primo	
	comma, e 32, quarto comma, della L.p. 13/1997, nonché all'art. 65, quarto	
	comma, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.	//
	4.4. Con la ratifica dell'Accordo di programma e approvazione del PRU in variante	W
	al Piano Urbanistico Comunale il Promotore è obbligato verso il Comune di Bolzano	
	33	

·	a corrispondere l'importo, a titolo di compensazione perequativa di cui al
	paragrafo 8, lettera e) delle premesse, risultante dalla procedura di evidenza
·	pubblica di cui al comma 8 dell' art. 55 <i>guinquies</i> della L.p. 13/1997, il cui importo
-	a base d'asta è di Euro 84.583.000,00, (Euro
· <u>-</u>	ottantaquattromilionicinquecentoottantatremila/00) (allegato n. 27). Da detto
	importo il Promotore avrà diritto a detrarre, a titolo di compensazione, il valore
	delle opere di urbanizzazione ed infrastrutturali di cui alle premesse n. 10 e 11,
	determinato in Euro 27.283.013,77 (Euro
-	ventisettemilioniduecentoottantatremilatredici/77) oltre IVA nella misura e con le
	modalità di legge (allegato n. 27). Il valore attualizzato dell'importo di cui all'art.
	16 del presente accordo, pari a Euro 1.558.920,00. (Euro
· .	unmilionecinquecentocinquantottomilanovecentoventi/00), dovrà essere detratto
	dalla compensazione perequativa ed essere versato con le modalità e nei termini
	ivi stabiliti.
	La differenza, dovrà essere versata al Comune di Bolzano nei tempi di seguito
	specificati:
<u> </u>	a) un terzo al momento della stipula del contratto definitivo di compravendita di
	cui all'art. 8.4.;
· <u>-</u>	b) un terzo entro 18 mesi dalla data di stipula del contratto definitivo di
	compravendita di cui all'art. 8.4.;
	c) il saldo dovrà essere corrisposto entro 36 mesi dalla data di stipula del
·-	contratto definitivo di compravendita di cui all'art. 8.4., oppure, se anteriore, alla
	data di rilascio dell'agibilità completa per l'edificio del lotto n. 1.
	Eventuali oneri fiscali pagati dal Promotore, ma dovuti ai sensi dell'art. 22 dal
	Comune di Bolzano, potranno essere altresì detratti. Resta inteso che dovranno
	34

·	essere consegnate le fideiussioni come indicato nell'art. 19.2.	·
	Articolo 5 - Attuazione del PRU.	
· 	5.1. Il Promotore si impegna ad attuare tutti gli interventi previsti dal PRU sui beni	·
	immobili pubblici e privati, di proprietà e nella disponibilità del Promotore, cosi	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	come individuati nell'allegato PRU09. In particolare, al fine della realizzazione della	
	stazione temporanea degli autobus di cui al paragrafo 11.2 delle premesse, si	
	prevede, senza oneri per Rete Ferroviaria Italiana S.p.a, Trenitalia S.p.a. e FS	
	Sistemi Urbani S.p.a., l'impegno della Provincia di Bolzano a fare tutto quanto	
_	possibile per mettere a disposizione del Promotore detta area entro la data	<u>. </u>
· ·	prevista per la stipulazione del contratto preliminare di cui all'art. 8.4. A tal fine le	
-	parti si garantiscono reciprocamente un continuo scambio di informazioni ed	
	inoltre verrà istituito un tavolo di coordinamento formato da un rappresentante di	
	Areale S.p.a., Provincia, Comune e Promotore. Ai fini dell'esecuzione del PRU sarà	
	stipulata una convenzione di attuazione secondo lo schema dell'allegato n. 31. Tale	· .
	convenzione ha la funzione di specificare tempi e modi di esecuzione di questo	•
	Accordo secondo le fasi ed i tempi del cronoprogramma (allegato n. 26).	
	Le parti si danno reciprocamente atto che il cronoprogramma allegato è vincolante	
· ·	relativamente alla durata delle varie fasi di lavorazione previste espresse in	
	numero di giorni o settimane, restando inteso che le date di calendario ivi indicate	
	non hanno nessun valore, neppure di carattere indicativo.	
, 	5.2. Il Promotore prende atto e si impegna a che fino ad un massimo di circa	
	2.000 (duemila) mo di superficie costruita siano destinati a servizi per la	
	collettività tra i quali, ad esempio strutture per l'infanzia e/o per i giovani e/o per	<i></i>
	anziani o altre strutture di carattere sociale. In considerazione di particolari	W
	esigenze connesse alla tipologia di servizio per la collettività, il Comune potrà	
	35	

	richiedere specifiche collocazioni d'intesa con il Promotore. Modalità di gestione e	
	di utilizzo di tali strutture dovranno essere concordate tra il Promotore ed i	·
	Comune tramite apposita convenzione da stipulare prima del rilascio della relativa	
	_agibilità.	
	Articolo 6 Utilizzazione della edificabilità del PRU.	
	6.1. Le parti convengono e si danno atto che:	
	a) il Piano Normativo (PRU04) conferma le	
	perimetrazioni dell'ambito e del comparto del PRU nonché l'indice di	
	edificabilità massima già indicati nella deliberazione GC n. 417/2014	
	nella forma e con le funzioni e le specificazioni di cui al paragrafo 4.2.	
	delle premesse;	
	b) il Piano Normativo (PRU04) determina l'edificabilità del lotto	-
	n. 1 del PRU in 259.385 (duecentocinquantanovemilatrecentottantacinque) m .	
	6.2. L'utilizzazione dell'edificabilità di cui sopra da parte del	
 .	Promotore nell'ambito dell'intervento di riqualificazione urbanistica è	
	subordinata, cumulativamente, a:	
	a) la ratifica del presente Accordo di programma ai sensi e per gli effetti del	
	comma 7 dell'art. 55 <i>quinquies</i> della L.p. 13/1997;	
 .	b) la definitiva conclusione della procedura di evidenza pubblica di cui al comma 8	:
	dell'art. 55 quinquies della L.p. 13/1997;	
	_c) la sottoscrizione, da parte del Comune e del Promotore, della convenzione	<u> </u>
	urbanistica, il cui schema è qui accluso come allegato n. 31;	
	d) la sottoscrizione, dei contratti di cui agli artt. 8.4. e 8.5. del presente Accordo;	
	e) il rilascio dei titoli edilizi relativi alle opere da realizzare del PRU, in unico atto o	<i>\\y</i>
	più provvedimenti, secondo il cronoprogramma di attuazione.	

.

	1	1 ,
•		
	6.3. Successivamente all'Esito della Procedura, anche anteriormente	
-		
	alla sottoscrizione del contratto preliminare di cui all'articolo 8.4	
	potranno essere richieste le concessioni edilizie necessarie per:	
·	a) le demolizioni all'interno del comparto che non riguardino l'attuale stazione	_
	delle autocorriere;	
	b) la realizzazione delle nuova stazione delle autocorriere;	
	nell'ambito del PRU;	
	d) i lavori relativi all'edificio in via Garibaldi 20.	
-	Il rilascio dei predetti titoli non potrà comunque avvenire prima della	
	sottoscrizione del contratto preliminare di cui all'articolo 8.4.	
	Dopo la stipulazione del contratto preliminare di cui all' art. 8.4 il Promotore potrà	
	richiedere la concessione edilizia relativa agli interventi privati sul lotto n. 1, fermo	
<u> </u>	restando che il relativo titolo potrà essere rilasciato solo dopo la sottoscrizione del	
	_contratto definitivo di cui all' art. 8.4.	
	Le parti si impegnano a collaborare affinché il Promotore consegua tutti i titoli	,
	edilizi necessari per l'attuazione del PRU, impegnandosi se necessario a	
	sottoscrivere, su richiesta del Promotore, le domande di rilascio dei titoli edilizi per	· -
	_le quali ciò fosse necessario.	-
	6.4. Il Promotore verserà il contributo sul costo di costruzione e il contributo di	
	urbanizzazione nei tempi e con le modalità previste dal Regolamento per la	
	_determinazione e la riscossione del contributo sul costo di costruzione e del	
	_contributo di urbanizzazione del Comune di Bolzano. Nell'ambito delle prestazioni	/ /
	e controprestazioni di cui all'art. 55 ter della L.p. 13/1997, si stabilisce che il	·
	calcolo del contributo di concessione verrà determinato sulla base delle tariffe oggi	
	37	

•		
· · ·	vigenti nel Comune di Bolzano e secondo il metodo di calcolo dell'allegato n. 34.	
	Articolo 7. – Disciplina delle varianti al PRU.	
	7.1. Eventuali varianti sostanziali al PRU che dovessero rendersi	
	necessarie nel corso dell'attuazione del PRU stesso, saranno	
. ———	approvate, a seconda del caso, con il procedimento di cui all'art. 19 della L.p.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	13/1997 o con il procedimento di cui all'art.	<u> </u>
	55 quinquies della L.p. 13/1997.	
<u>:</u>	7.2. Si considera variante sostanziale quella che introduce	
	modificazioni planivolumetriche che alterino le caratteristiche	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	tipologiche di impostazione del PRU specificate al paragrafo 7.1. delle	
	premesse, ovvero che superino i limiti dimensionali di una o più	• · ·
	destinazioni funzionali previste dal PRU, ovvero che incidano sul	
	dimensionamento globale degli insediamenti, ovvero ancora che	
. ·	diminuiscano la dotazione di aree pubbliche o di interesse pubblico o	
	generale.	
	7.3. L'approvazione di varianti non sostanziali al PRU è autorizzata per iscritto dal	
	Collegio di vigilanza senza previa necessità di esperire il procedimento di cui	·
	all'art. 34-bis della L.p. 13/1997 salvo che il Collegio stesso ritenga, con decisione	
	motivata, che sia necessario esperire tale procedimento, ferma restando,	
	comunque, la necessità del rilascio dei titoli edilizi. Si considerano varianti non	
	sostanziali; 1) gli adattamenti minori ai limiti di massima edificabilità che il	. — .
	Collegio di vigilanza ritenga conseguenti a limitati adeguamenti di miglioramento	. -
	architettonico e funzionale del progetto; 2) Le collocazioni per particolari esigenze	///
	connesse alla tipologia di servizi per la collettività di cui all' art. 5.2.	W
	7.4. Nessuna variante al PRU durante il periodo di validità dello stesso potrà	
	38	 .

	essere introdotta senza il previo consenso scritto del Promotore.	
	7.5. Eventuali modifiche al cronoprogramma saranno in ogni caso	
	considerate varianti non sostanziali.	
	Capo III	
	Oggetto dell'aggiudicazione con procedimento di evidenza	,
		·
	pubblica, compensazioni e corrispettivi.	
	_Articolo 8 - Patti relativi alla cessione di beni immobili.	
	8.1. Il Comune di Bolzano, la Provincia di Bolzano e KHB S.r.l. con la sottoscrizione	
	del presente Accordo si obbligano vicendevolmente a non alienare, trasferire o	
	cedere beni inclusi nel lotto 1 del PRU di cui abbiano la proprietà o anche solo la	
	disponibilità se non nell'ambito, per effetto e a conclusione del procedimento di	
	evidenza pubblica di cui all'art. 55 <i>quinquies,</i> comma ottavo, L.p. 13/1997 che, in	
	caso di ratifica del presente Accordo, verrà avviato dal Comune di Bolzano con	
	l'impegno di pubblicare il relativo bando non oltre 4 (quattro) mesi dall'ultima	
	ratifica, purchè entro tale data sia stata acquisita la disponibilità dell'area	
-	Tatilica, purche entro tale data sia stata acquisita la disponibilità dell'area	
	destinata alla nuova stazione temporanea delle autocorriere da parte della	
	Provincia di Bolzano.	
	8.2. KHB S.r.l. ed il Comune di Bolzano si impegnano a sottoscrivere, in caso di	
· .	ratifica del presente Accordo e comunque anteriormente alla pubblicazione del	
· .	bando della procedura di cui infra, secondo lo schema allegato n. 29, contratti di	
	pegno sulla totalità delle quote delle società controllate da KHB S.r.l. (Nuovi	
	Alberghi S.r.l. e I.G. S.r.l.) con contestuale modifica degli statuti di dette società,	
	ove necessaria, finalizzata a garantire temporaneamente l'impossibilità di	
-	trasferire i beni immobili interni al lotto n. 1 di proprietà di dette controllate senza	
-	il consenso espresso da parte del Comune di Bolzano fino all'esito della procedura 39	

		1
	ad evidenza pubblica di cui al comma 8 dell'art. 55 quinquies L.p. 13/1997	,
	nonché, successivamente, di imporne il trasferimento in favore del Promotore.	
	In relazione a quanto sopra, sin da ora KHB S.r.l.: a) si impegna irrevocabilmente	2
	a non gravare ulteriormente i propri immobili inclusi nel lotto 1 e le quote delle	
- · · ·	società Nuovi Alberghi S.r.l. e I.G. S.r.l. rispetto ai vincoli attuali e di non gravare	2
· · · · ·	le quote di Finpark Milano S.r.I. dopo il loro acquisto di cui subito infra; b	
	nell'eseguire i patti di cui al successivo art. 8.5, si impegna a che immobili e quote	
	predetti siano liberi da gravami, ipoteche e pegni o, in alternativa, a delegare i	
	Promotore selezionato all'Esito della Procedura, cumulativamente con se stessa, a	
· ·	pagamento dei debiti di KHB S.r.l. nei confronti di Banca Popolare Alto Adige	
	S.c.p.a., a liberazione, per quanto di ragione, degli obblighi del Promotore nel	·
	confronti di KHB S.r.l. di pagare il prezzo delle cessioni e di rimborsare le spese di	
	cui al successivo art. 13.5.; c) si impegna altresì irrevocabilmente a procurare il	
	consenso della Banca Popolare Alto Adige S.c.p.a. ad accettare il pagamento da	
- .	parte del Promotore e ad acconsentire all'esecuzione delle formalità di	
	cancellazione dei gravami conseguenti; d) ove i debiti di KHB S.r.l. nei confronti di	·
	Banca Popolare Alto Adige S.c.p.a. dovessero superare il prezzo delle cessioni e	<u>.</u>
· ·	del rimborso delle spese, la stessa KHB S.r.l. irrevocabilmente si obbliga a ridurli	
	fino alla concorrenza di tale somma. Tale obbligo costituisce condizione sospensiva	·
	dell'obbligo del Promotore di concludere i contratti di cui all'art. 8.5. ed il suo	
	inadempimento comporta sospensione del termine di cui all'ultimo periodo dell'art.	,
	8.5.	
· ,_	Con riferimento alla società Finpark Milano S.r.I., KHB S.r.I. si impegna, in caso di	
	ratifica del presente Accordo, entro il termine di 30 giorni dalla data di	
	pubblicazione del bando di cui all'art. 13: (a) ad esercitare il diritto di opzione di	
	40	Ŋ γ

J		
	_acquisto della proprietà unica ed esclusiva delle quote sociali rappresentanti il	
·	_100% del capitale sociale di Finpark Milano S.r.l. e (b) a sottoscrivere con il	
. ,	Comune di Bolzano un contratto di pegno sulla totalità delle quote secondo lo	_
	_schema allegato n. 29.	
	_ 8.3. I beni immobili inclusi nel lotto 1 del PRU interessati dal	-
	procedimento di evidenza pubblica sono identificati come segue:	
	a) p.ed 681 C.C. Bolzano, p.ed 1004 C.C. Bolzano, p.ed 601/2 C.C. Dodiciville, p.f.	
	_237/3 C.C. Dodiciville, p.ed 510/9 C.C. Dodiciville, porzione della p.f. 335 C.C.	
	Bolzano, porzione della p.f. 107/1, porzione della p.f. 107/3 C.C. Bolzano, porzione	
	_della p.f. 237/1 C.C. Dodiciville di proprietà del Comune di Bolzano;	_
	b) p.ed 510/2 C.C. Dodiciville, pp.mm 5, 6, 7, 21, 14 (quota in comproprietà)	
	_della p.ed 2777 C.C. Dodiciville di proprietà di KHB S.r.I.;	
	c) pp.mm 15,16,17 nonché delle quote di comproprietà inerenti dette porzioni	
	materiali, della p.ed. 2777 in C.C. Dodiciville, nonché gli elementi accessori esterni	
	_al lotto 1 (bocche di lupo) di cui alle porzioni materiali 71, 75 e 76 della p.ed.	
	_2136 in P.T. 1630/II del Comune Catastale di Dodiciville, di proprietà della Finpark	
	_Milano S.r.l.;	
	_d) pp.mm: 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,	<u>.</u>
	_27,28,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,	
· · ·	_55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70 della p.ed. 601/4 C.C. Dodiciville	<u> </u>
· .	_di proprietà di I.G. S.r.l.; pp.mm 20 e 29 nella disponibilità di I.G. S.r.l., in base a	
-	_contratti preliminari di compravendita;	
	e) p.ed 1128 C.C. Bolzano, p.ed 880 C.C. Bolzano, p.f. 240/8 C.C. Dodiciville di	
	proprietà di Nuovi Alberghi S.r.l.;	
	f) p.m. 1, 14 (quota in comproprietà) della p.ed 2777 C.C. Dodiciville di proprietà	· <i>U</i> !
	41	· ·

	della Provincia Autonoma di Bolzano;	
	g) pp.mm 4 e 14 (quota in comproprietà) della p.ed 2777 C.C. Dodiciville e p.m.	
	66 della p.ed. 2136 C.C. Dodiciville (fuori dal lotto 1) di proprietà dell'Azienda	
	Servizi sociali di Bolzano (ASSB).	
	8.4. Subordinatamente alla ratifica dell'Accordo di programma e purché	,
<u>.</u>	contestualmente KHB S.r.I. concluda con il Promotore aggiudicatario i	
	contratti di cui all'art. 8.5., il Comune di Bolzano si impegna con la	
	sottoscrizione del presente Accordo a cedere al Promotore, all'Esito	
	della Procedura, la proprietà piena ed esclusiva degli immobili di cui al	
	precedente punto 8.3 sub a) nonché dell'immobile di cui al precedente	
	punto 8.3 sub g) (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1381 del Codice	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Civile per conto di ASSB) al prezzo risultante dalla procedura. Il valore	
	della stima degli immobili è pari a:	· .
	- Euro 13.467.000,00 (Euro tredicimiliioniquattrocentosessanta	
	settemila/00) per gli immobili di cui al precedente punto 8.3 sub a);	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- Euro 1.050.000,00 (Euro unmilionecinquantamila/00) per gli immobili	
·	di cui al precedente punto 8.3 sub g) come valutata dall`Ufficio Estimo provinciale	
	in base al comma 6 dell'art. 55 <i>quinquies</i> della L.p. 13/1997 secondo quanto	
	indicato nell'allegato n. 27.	<u> </u>
,	I beni immobili di cui sopra dovranno essere, al momento della stipula del	· ·
	contratto preliminare di cui infra, liberi da persone e cose, nello stato di fatto e di	
•	diritto in cui attualmente si trovano con le servitù, i vincoli, i gravami e gli altri	
-	oneri risultanti dal Libro Fondiario. Il Comune si impegna a non costituire in favore	
	di terzi servitù, vincoli, gravami e altri oneri ulteriori. Le parti si danno	<u> </u>
	reciprocamente atto che in deroga a quanto sopra, anche dopo la stipula del	<u></u>

ď		
•		
		·
•	contratto preliminare, Strutture Trasporto Alto Adige S.p.a. continuerà a fruire	
	delle strutture della attuale stazione delle autocorriere fino al momento della	,
	realizzazione di quella provvisoria.	
	Il Comune si impegna ad includere nei contratti preliminare e definitivo di	
	trasferimento delle proprietà l'obbligo di farsi integralmente carico dei costi delle	
· 	eventuali bonifiche delle aree oggetto di trasferimento affinché il suolo rispetti le	
-	soglie di qualità previste dalla colonna A della tabella 1 dell'allegato n. 5 della	
	parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006.	
	Il trasferimento della proprietà degli immobili di cui al precedente art. 8.3 lettere	
<u> </u>	a) e g) e il pagamento del prezzo dovranno avvenire nei termini e con le modalità	
<u> </u>	di seguito convenuti:	
	(i) il Comune ed il Promotore si obbligano a stipulare, entro il 70esimo	
	giorno dall'Esito della Procedura un contratto preliminare di compravendita. In tale	
.	sede il Promotore dovrà corrispondere un acconto prezzo di Euro 10.000.000,00	
	(diecimilioni/00);	
	(ii) il Comune ed il Promotore si obbligano a stipulare, entro 30 giorni dal	
	collaudo positivo della nuova autostazione delle autocorriere e comunque prima	
	dell'inizio dei lavori, anche di demolizione, delle opere private ad eccezione dei	
	lavori relativi all'edificio di via Garibaldi n. 20, il contratto definitivo di	
	compravendita, ed il relativo saldo prezzo dovrà essere corrisposto alla	
	stipulazione dello stesso. Il Comune di Bolzano rinuncerà all'ipoteca legale nei	
	predetti contratti di compravendita.	
	8.5. Nel caso in cui KHB S.r.I. non fosse Promotore del PRU all'Esito della	
	Procedura, la stessa KHB S.r.l. si impegna con la sottoscrizione del presente	Wr
	Accordo, subordinatamente alla sua ratifica, a cedere contestualmente alla	
	43	

	stipulazione del contratto preliminare di cui al precedente punto 8.4, al Promotore,	
		:
	gli immobili di cui al precedente punto 8.3. lett. b) c) d) e) ed eventuali ulteriori	
	unità immobiliari site in via Garibaldi 20 acquisite nel frattempo da KHB S.r.l La	
<u></u>	stessa KHB S.r.I. si impegna entro il medesimo termine a cedere la totalità delle	
	quote di Nuovi Alberghi S.r.l., I.G. S.r.l. e Finpark Milano S.r.l. al Promotore. Il	<u> </u>
·	contratto dovrà prevedere la garanzia che le quote saranno libere da oneri, pesi e	
	altre gravami. Le dette società dovranno essere uniche proprietarie dei soli	· ————————————————————————————————————
	immobili di cui all'art. 8.3 lett. c), d) ed e), liberi da gravami e da persone e cose,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	e le società non dovranno essere gravate da contratti o altri vincoli, contratti di	
	locazione, contratti di lavoro dipendente e non dovranno evidenziare passività o	
÷	altri debiti.	
	Resta inteso che la predetta cessione è funzionale a che il Promotore abbia la	
	disponibilità degli immobili interni al lotto 1.	
	Immobili e quote dovranno essere ceduti al prezzo determinato dall'Ufficio estimo	- .
-		
	provinciale indicato nell'allegato n. 27 o, per gli immobili non oggetto di tale	
	stima, al prezzo d'acquisto validato dall' Ufficio estimo provinciale.	
× 1	Il Promotore sarà tenuto a pagare a KHB S.r.l., all'atto di stipulazione dei predetti	<u>.</u>
	contratti, l'intero prezzo dovuto.	
·	Tenuto conto della decadenza di cui all'art. 14.2., decorsi 6 (sei) mesi dall'Esito	
:	della Procedura, sarà facoltà di KHB S.r.l. di recedere da ogni impegno previsto dal	_
	presente Accordo con comunicazione scritta alle altre parti.	·
· ·	8.6. La Provincia Autonoma di Bolzano ed il Promotore con la sottoscrizione del	
. —	presente Accordo, subordinatamente alla sua ratifica ed all'Esito della Procedura,	M
	si impegnano a perfezionare la seguente operazione complessa relativa all'edificio	<u>J</u> V
	_di proprietà provinciale (corrispondente alla p.ed. 2777, partita tavolare 2423/II,	
	44	

٥			
-	,		
			. •
_	<u></u>	porzione materiale 1 e 14 (quota di comproprietà), CC Dodiciville) che	
_	<u> </u>	attualmente ospita degli uffici della Provincia stessa e le mense per i dipendenti	
-		provinciali e per gli anziani. Il valore dell'immobile è indicato nell'allegato n. 27 in	
-	<u>.</u>	Euro 32.130.000,00 (Euro trentaduemlinionicentotrentamila/00).	
-	<u>-</u>	Tale operazione complessa è costituita da una permuta dell'edificio di proprietà	· , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
-		provinciale con porzioni immobiliari nuove, anch'esse destinate ad uffici, da	<u> </u>
_		individuarsi all'interno dell'edificio previsto sul lotto n. 1 del PRU, con le	
_	 .	caratteristiche, anche dimensionali, indicate nell'elaborato tecnico qui allegato al	
_		n. 28.	
		In relazione a tale operazione complessa si prevede fin d'ora che il contratto di	
_		permuta, oltre un eventuale conguaglio, avrà, tra l'altro, i contenuti del presente	
-		articolo 8.6:	
		a) entro 70 (settanta) giorni dall'Esito della Procedura il Promotore si impegna a	
_		proporre alla Provincia una o più unità immobiliari per la sistemazione temporanea	
_		degli attuali uffici provinciali nonché dei servizi di mensa per i dipendenti	
_		provinciali e per gli anziani. La sistemazione temporanea, da collocarsi nelle	
_		immediate vicinanze del centro cittadino, dovrà avere analoghe caratteristiche	
_		dimensionali, funzionali e qualitative di quella attuale;	
_	· -	b) entro 30 (trenta) giorni la Provincia si impegna a pronunciarsi sulla proposta di	
_		cui alla precedente lettera a) e, qualora accettasse la proposta, indicherà nello	
_		stesso termine le tempistiche necessarie per il trasferimento, restando inteso che	
_		il giudizio espresso dalla Provincia è insindacabile;	
_		c) successivamente all'assenso di cui alla precedente lettera b), il Promotore avrà	
		la facoltà di presentare domanda di concessione edilizia per la demolizione	,
		dell'edificio della Provincia, concessione che in ogni caso il Comune di Bolzano non	
		45	·

<u> </u>	rilascerà fino a che la Provincia non gli avrà comunicato la definitiva conclusione	
	delle operazioni di trasferimento;	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	d) entro 60 (sessanta) giorni dall'assenso di cui alla precedente lettera b) e	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	comunque prima dell'avvio delle operazioni di trasferimento, la Provincia ed il	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Promotore, previa individuazione sui disegni progettuali della porzione immobiliare	
·	destinata a divenire di proprietà provinciale, stipuleranno, in ogni caso non prima	
	del 2016 un contratto di permuta con contestuale consegna alla Provincia delle	
	garanzie fideiussorie previste di cui all'art. 19.2. lett. D);	
<u> </u>	e) entro le tempistiche comunicate secondo quanto previsto alla precedente	_
	lettera b) la Provincia e il Promotore si impegnano a concludere il trasferimento;	·
	f) entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di realizzazione della	
	porzione immobiliare individuata, il Promotore si impegna a consegnarla alla	- . <u></u> .
	Provincia che, svolte le opportune verifiche, si impegna ad entrarne in possesso	· <u> </u>
	entro i successivi 2 (due) mesi contestualmente liberando i locali di sistemazione	
	temporanea.	<u> </u>
· · ·	I locali di sistemazione temporanea dovranno essere messi gratuitamente a	
	_disposizione della Provincia dal Promotore, ove occorra sulla base di idoneo titolo	
	giuridico, per il periodo compreso tra quello previsto dalla precedente lettera e) e	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	quello previsto dalla precedente lettera f), ferme restando a carico	·
	_dell'Amministrazione Provinciale le sole spese di manutenzione ordinaria e delle	
	_utenze. Tutte le seguenti spese relative ad ogni trasloco saranno integralmente	<u> </u>
	_sostenute dal Promotore.	
	8.7. Anteriormente all'avvio del procedimento di evidenza pubblica di	—
	cui all'art. 55 <i>quinquies</i> , comma settimo, L.p. 13/1997 ed a richiesta del	1/1/
	Comune, KHB S.r.I. provvederà, anche per conto delle sue controllate,	
	។ U	

		I
	a proprie cure e spese ad eseguire:	
	a) la ricognizione, la verifica e l'eventuale correzione dell'accatastamento e delle	·
 	intestazioni di tutti i beni di cui sopra, dandone dimostrazione al Comune;	
	b) le verifiche e a conseguire le attestazioni e certificazioni eventualmente	
	necessarie per legge anche ai fini del trasferimento dei beni di cui sopra.	
	8.8. Il Comune provvederà all'annotazione sui libri fondiari dei contratti	
	di cui al presente articolo.	
	8.9. Il Comune di Bolzano si impegna con la sottoscrizione del presente	
	Accordo, subordinatamente alla sua ratifica: a) a far sì che il chiosco in	
	muratura giornali/tabacchi del parco stazione possa essere demolito	
	dal promotore a sue spese (il controvalore di tale edificio è parte	
· .	integrante della compensazione perequativa di cui all'art. 4.4. del	
	presente Accordo); b) a far si che gli altri chioschi prospicienti Viale	
<u> </u>	Stazione/Via Perathoner/Via Alto Adige vengano trasferiti dai loro attuali	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	siti durante il periodo di esecuzione dei lavori.	,
	_Articolo 9 – Convenzione urbanistica e messa a disposizione degli	,
	_immobili.	
<u> </u>	9.1. Anteriormente alla presentazione della prima richiesta di titolo.	
	_edilizio relativo alle opere di PRU, verrà altresì sottoscritta la	
	convenzione urbanistica del PRU nel testo conforme allo schema qui	
	allegato al n. 31, salvo eventuali integrazioni con clausole d'uso nel	,
<u> </u>	Comune di Bolzano.	
. ·	_ 9.2. ∬ Contestualmente alla sottoscrizione del contratto preliminare di cui	
	al precedente art. 8.4, il Comune di Bolzano metterà via via a	
	disposizione del Promotore le aree per le infrastrutture secondo i tempi previsti nel	
	47	

		1
,		
	cronoprogramma. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto definitivo d	i
	cui al precedente art. 8.4, il Comune di Bolzano metterà a disposizione de	1
	Promotore le aree e gli immobili di sua proprietà e di proprietà di ASSB sit	i .
	all'interno del lotto 1.	
	Capo IV Opere	
· · ·	IV-A - Opere private	
	Articolo 10. Progettazione ed esecuzione delle opere private.	
· · · · ·	10.1. Il Promotore deve progettare le opere private nel rispetto e	
,	secondo le previsioni del "Piano Normativo" e delle norme tecniche di	
<u> </u>	attuazione del PRU (allegato n. 12) in aderenza agli altri indirizzi, criteri	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ed obiettivi del PRU e del presente Accordo di programma, secondo	
	quanto previsto all'art. 4.1.5.	
<u> </u>	Eccezion fatta per una o più domande di concessione edilizia per le demolizioni	
	funzionali all'attuazione del PRU, prima della presentazione delle domande di	·
_	concessione edilizia relative ad opere private da eseguirsi nell'ambito del PRU da	
	parte del Promotore, questi sottoporrà i progetti al Collegio di vigilanza per la	
	verifica preliminare. Il Comune si impegna a rilasciare tempestivamente tutte le	
	concessioni edilizie per opere private che siano conformi al PRU e coerenti con il	
	progetto di massima.	
	10.2. L'esecuzione delle opere private dovrà essere condotta con continuità,	
	secondo il cronoprogramma (allegato n. 26) e sue successive modificazioni,	
	d'intesa con il Collegio di vigilanza.	
	10.3. Indipendentemente dall'esercizio dei poteri di vigilanza urbanistica ed	
	edilizia, si conviene che il Comune di Bolzano può richiedere al Promotore	₩
	l'esecuzione dei lavori in conformità alle previsioni del PRU ed ai progetti come	
	. 48	

	·	
	sopra verificati, in adempimento delle obbligazioni assunte dal Promotore con il	
	presente Accordo e con gli atti di esecuzione di esso.	
<u>.</u>	IV-B - Opere non private	
·	Articolo 11. Esecuzione delle opere infrastrutturali a destinazione	
	_pubblica.	
	Progettazione definitiva ed esecutiva.	
	11.1 Le parti danno atto che KHB S.r.l. ha provveduto a predisporre la	
 , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	progettazione di tutte le opere infrastrutturali indicate nelle premesse nn. 10 e 11,	
	nel presente articolo e nell'allegato n. 25, ad un grado di definizione tale da	
	soddisfare le caratteristiche dettate dal D.P.R. n. 207/2010 sezione III (artt. 24-	
	32) per il progetto definitivo. Il Promotore è tenuto a predisporre a proprie cura e	
	spese la progettazione esecutiva relativamente alle opere infrastrutturali a	
	destinazione pubblica come sopra individuate.	
	11.2. I progetti di tutte le opere di cui alle premesse nn. 10 e 11, hanno un valore	
	di Euro 27.283.013,77 (Euro ventisettemilioniduecentoottantatremilatredici/77)	
	oltre IVA nella misura e con le modalità di legge, come da allegato n. 27. Il	
	Comune si riserva comunque la facoltà di confermare al Promotore l'acquisizione	
	tramite compensazione di opere di arredo urbano come per esempio di una	
-		
	fontana, di portabiciclette, panchine ecc. e di segnaletica stradale, contemplate nel	
<u> </u>	progetto definitivo allegato per un importo fino ad € 1.000.000,00 (unmilione/00),	
	fermo in ogni caso l'impegno del Comune al rimborso al Promotore di eventuali	
	spese da quest'ultimo già sostenute per tali acquisizioni.	11/
	KHB S.r.I. renderà disponibile al Comune alla firma del presente atto i progetti	- ///
· -	definitivi anche in formato digitale: per i disegni, files in formato digitale vettoriale	
	(CAD - *.dwg o analoghi compatibili); per altri documenti (es. computi, ecc.), files	
	49	

·		1 .
<u>.</u>	in formato modificabile (Word o EXCEL o analoghi compatibili).	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Successivamente all'Esito della Procedura il Promotore si obbliga a sviluppare la	
. 	progettazione al livello esecutivo corredata dei documenti, relazioni ed elaborati	
	come individuati dal DPR n. 207/2010 e ss.mm Sezione IV (artt. 33-43).	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	I progetti esecutivi dovranno essere depositati presso il Comune entro 120 giorni	
· · ·	dall'Esito della Procedura.	
	All'atto del deposito il Promotore dovrà allegare ai progetti esecutivi un rapporto di	
	verificazione positiva avente i contenuti di cui all'articolo 45 del DPR n. 207/2010 e	·
	ss.mm. eseguita da parte di un soggetto idoneo alla verificazione, come previsto	
	all'articolo 46 del DPR n. 207/2010 e ss.mm.	
	11.2 bis. Oltre quanto sopra stabilito, sarà in facoltà del Comune	
	di richiedere al Promotore che prima di elaborare i progetti esecutivi per	
·	le infrastrutture relative alla viabilità ed alle altre opere connesse, elabori e	·
	fornisca al Comune un progetto di massima per interventi su via	
	Garibaldi e la piazza della stazione, diretti a consentirne la	
	pedonalizzazione con interramento dei percorsi per gli autoveicoli. Con	
	la consegna del progetto di massima il Promotore cederà al Comune	
	ogni diritto di utilizzazione del progetto. Per l'elaborazione del progetto	
•	di massima al promotore spetterà il rimborso dei costi, nella misura che	
	verrà concordata con il Promotore su proposta dell'Ufficio tecnico del	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Comune; tale compenso verrà portato in compensazione dell'importo	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	spettante al Comune a titolo di compensazione perequativa.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· ·	Realizzazione delle opere.	
	11.3. Il Promotore si obbliga ad eseguire le opere infrastrutturali a	11.
	destinazione pubblica come individuate nel progetto esecutivo da esso	
	50	JΛ

	elaborato ed approvato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Bolzano. Tali	
· -	opere includeranno gli interventi da realizzare sui sottoservizi	
	interessati dai lavori, che ai fini del computo del costo degli interventi	
	saranno distinti in "lavori necessari" e "lavori ulteriori"; i "lavori ulter <u>iori"</u>	
	costituiscono una scelta esecutiva del Promotore e pertanto non verranno	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	computati. Il Collegio di vigilanza potrà riservare la decisione sulla classificazione	
	di alcuni lavori sui sottoservizi come "lavori ulteriori" da assumere prima del loro	
	inizio.	
	Il Promotore si impegna ad attuare gli interventi nei termini e con le modalità	
· .	previste all'art. 2.3. lett. g).	
	Il Promotore si obbliga a rendere note al Collegio di Vigilanza le modalità di	
	affidamento inviando preventivamente copia delle lettere di invito, del bando di	
	gara, dei verbali di aggiudicazione e dei contratti di appalto.	·
	Qualora fosse necessario, per obbligo di legge, bonificare i suoli sui e sotto i quali	
	il Promotore è previsto che realizzi le opere di urbanizzazione ed infrastrutturali,	
	resta inteso che sarà il Comune, ovvero il proprietario pro tempore, a farsi carico	
	dei costi della bonifica, così come anche per il caso di reperimento di reperti	
	archeologici o relitti di guerra.	
	Termine di realizzazione delle opere.	
	11.4. Il Promotore si obbliga a consegnare al Comune, previo collaudo, opere	
	infrastrutturali a destinazione pubblica, meglio indicate negli allegati, entro 120	
	giorni dal termine previsto nel cronoprogramma per la conclusione dei lavori.	
	Il Comune, d'intesa e su impulso del Promotore, si impegna a concludere le	
· 	operazioni di collaudo entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione, a cura del	<i> </i> //
	Promotore, della documentazione indicata all'articolo 217 del DPR n. 207/2010 e	<u>U</u>
	51	

·		
<u> </u>	ss.mm	
	Entro 60 (sessanta) giorni dalla conclusione delle operazioni di collaudo la	ā
<u>-</u>	detenzione delle opere stesse e delle aree interessate verranno trasferite a	I
	Comune di Bolzano, in qualità di proprietario e diretto possessore, mediante	
	apposito verbale di consegna da sottoscrivere tra le parti.	<u>, </u>
	Decorsi 180 (centottanta) giorni dalla conclusione delle operazioni di collaudo la	1
· <u> </u>	detenzione delle opere stesse e delle aree interessate si intenderanno trasferite a	
. ,	Comune di Bolzano, in qualità di proprietario o diretto possessore, anche in	
	assenza del verbale di cui sopra.	
	Dalla data del verbale di consegna ovvero, in mancanza, al decorso del predetto	
· .	termine di 180 (centottanta) giorni dalla conclusione delle operazioni di collaudo,	
	cessano in capo al Promotore gli obblighi di custodia e manutenzione delle opere	
	considerate nel presente articolo, fermo restando che il Promotore rimane	
	responsabile nei confronti delle Amministrazioni pubbliche parti del presente	
•	Accordo per vizi che dovessero insorgere successivamente, entro il termine di cui	
	all'articolo 1669 del Cod. civ.	
· -	_A tal fine il Promotore è tenuto a consegnare al Comune, all'atto del Collaudo, una	
	polizza assicurativa indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale e	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi; si applica	
· ————————————————————————————————————	quanto previsto dall'articolo 126 del DPR n. 207/2010 e ss.mm.	
	_Il Promotore è tenuto altresì a stipulare una o più polizze di assicurazione della	
	responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di	<u> </u>
	emissione del certificato di collaudo e per la durata di dieci anni e con un	10.0
	massimale complessivo pari a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).	
	Sarà possibile procedere a collaudi per singola opera, a ciascuno dei quali si	DV \
	52	•

	•	<u> </u>
· <u>-</u>	applica quanto stabilito al presente punto 11.4.	
-	11.5. L'opera di urbanizzazione di cui all'allegato n. 20 verrà realizzata a cura del	<u> </u>
	Promotore sotto la via Alto Adige, individuata con la p.f. 327/1 C.C. Bolzano e	
	2562/2 C.C. Dodiciville di natura demaniale di proprietà del Comune di Bolzano	
	che provvederà, al termine dei lavori di costruzione della stessa e a collaudo	
<u> </u>	finale, a regolamentarne l'utilizzo (accessi ai parcheggi pubblici e privati nonché	
	alla zona carico/scarico merci del centro commerciale) e la suddivisione delle	
	spese di gestione mediante concessione amministrativa fino al 18 ottobre 2043	
	(scadenza della concessione contratto con la società Parcheggi Italia S.p.A.	
<u> </u>	concernente il collegato garage pubblico interrato di p.zza Walther), rinnovabile in	
	mancanza di interesse pubblico contrario relativo a un diverso assetto della	
	viabilità. In caso di mancato rinnovo il Comune di Bolzano dovrà comunque	<u>.</u>
	garantire, senza aggravi, un accesso di qualità e prestazione adeguata allo	
	_standard qualitativo dell'insediamento.	
-	Articolo 12. Clausole contrattuali per la realizzazione delle opere	
	infrastrutturali a destinazione pubblica.	
	Nell'affidamento ed esecuzione delle opere infrastrutturali a destinazione pubblica	-
	il Promotore, oltre al rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs. n. 163/2006, è tenuto	
	ad applicare le norme in materia di contabilità dei lavori prescritte dal DPR n.	
	207/2010 e ss.mm. per gli appalti di opere pubbliche.	
	Il Promotore dovrà provvedere alla nomina di un tecnico, da comunicare al	
	Comune, che assuma il ruolo di direttore dei lavori cui competono le attività	
	indicate dall'articolo 148 del DPR n. 207/2010 e ss.mm.	
	_Il direttore dei lavori è tenuto alla redazione dei documenti contabili previsti dal	
	DPR n. 207/2010 e ss.mm. che dovranno essere trasmessi al Comune ai fini del	
	53	

	•	!
	collaudo.	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Il Promotore, con riguardo alle opere infrastrutturali, farà sì che le imprese	
	appaltatrici e subappaltatrici siano tenute ad applicare i contratti di lavoro vigenti	
	in provincia di Bolzano ivi compresa l'iscrizione alla Cassa Edile della Provincia di	
	Bolzano nel caso di lavori edili, nonché l'obbligo dei versamenti nei confronti degli	
	Istituti Previdenziali ed Assicurativi.	
	A tal fine le imprese appaltatrici e subappaltatrici in relazione alla esecuzione delle	
	opere infrastrutturali dovranno provare l'assolvimento dei predetti obblighi	
	mediante produzione del DURC secondo le scadenze previste dall'articolo 6 del	
	DPR n. 207/2010 e ss.mm	
	Il Promotore si obbliga ad applicare le norme in materia di antiriciclaggio	
	attraverso l'inserimento in tutti i contratti di appalto l'obbligo di tracciabilità dei	
	flussi finanziari mediante l'adozione del conto dedicato da parte delle ditte	
	_appaltatrici e propri subappaltatori e/o fornitori.	
	_Alle ditte appaltatrici affidatarie dei lavori e subappaltatrici dovrà essere richiesto	
	_da parte del Promotore il rispetto delle norme in materia salute e sicurezza sul	
-	_lavoro previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm., assumendo il Promotore il ruolo di	_
	_committente responsabile dei lavori.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Capo V	· .
	Procedimento di evidenza pubblica, cessioni connesse e prelazione.	, -
·	_Articolo 13 - Procedimento di evidenza pubblica.	<u> </u>
	13.1. Il presente Accordo di programma con il PRU sarà oggetto del procedimento	
	di evidenza pubblica che il Comune svolgerà ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 55	
	quinquies, L.p. 13/1997, in esecuzione delle norme di legge che disciplinano	
	l'amministrazione dei beni pubblici e le prestazioni connesse e la disciplina	
	. 54	

		•
	urbanistica. A tal fine il Comune inserirà nel bando le condizioni funzionali	
	all'espletamento della procedura e quelle di eventuale specificazione di quanto	
	previsto dal presente Accordo di programma. Il Comune si obbliga verso KHB S.r.I.	
	a specificare nel bando che la stessa KHB S.r.l. è titolare del diritto di prelazione.	
	Al fine di dare uniformità al procedimento e di semplificare le operazioni anche in	
	funzione della successiva prelazione, fra le parti si conviene che KHB S.r.l.	
	parteciperà al procedimento di evidenzia pubblica e fornirà la cauzione e la	
	dimostrazione dei requisiti richiesti dal bando. La cauzione e la dimostrazione dei	
	requisiti costituiscono comunque condizione per l'esercizio della prelazione.	
	13.2. Nel bando di gara saranno previste condizioni e modalità di attuazione del	
	PRU nei limiti di guanto prescritto dalle norme applicabili per obbligo di legge o	
	comunque richiamate dal presente Accordo o di quanto funzionale a ciò che è	8 1
· · ·	previsto in questo Accordo di programma e negli atti del PRU in variante di PUC	
	qui allegati, con l'eventuale previsione di attività connesse all'attuazione del	
-	programma di riqualificazione, quale in particolare il servizio di manutenzione e	
	gestione del parco pubblico incluso nel PRU, alle stesse condizioni della gestione e	
	manutenzione ordinaria degli altri parchi pubblici, salvi comunque i generali poteri	
<u>:</u>	di polizia amministrativa del Comune.	
	13.3. Qualora nella procedura di evidenza pubblica dell'ottavo comma	
	dell'art. 55 <i>quinquies</i> , L.p. 13/1997 non sia presentata alcuna offerta	
· <u> </u>	valida KHB S.r.l. consoliderà la propria qualità di Promotore.	
	13.3-bis. La procedura ad evidenza pubblica si comporrà delle seguenti voci:	<i>"</i> //
	- Importi a base d'asta:	
	a) prezzo beni immobili pubblici di cui all'art. 8.3 lettere a) e g)	[V
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	pari ad Euro 14.517.000,00 (Euro quattordicimilionicinquecento	
	55	

٠.		
,	diciassettemila/00);	
	b) compensazione perequativa di cui all' art.4.4 pari Euro	
	84.583.000,00 (ottantaquattromillionicinqucentoottantatremila/00);	
	- Importo fisso (per soggetti diversi da KHB S.r.l.):prezzo di acquisizione dei ben	i
-	immobili privati e delle quote societarie di cui all' art. 8.3 lettere b), c), d) ed e)	,
	pari ad Euro 51.657.270,60 (Euro cinquantunomilioniseicentocinquantasettemila	1
	ducentosettanta/60).	
-	13.4. Il Comune comunicherà in ogni caso a KHB S.r.l. l'aggiudicazione della	
	procedura di cui sopra. Qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un soggetto	
	diverso da KHB S.r.l., gli effetti di questa resteranno sospesi per 30 (trenta) giorni	
	dall'avvenuto ricevimento, da parte di KHB S.r.l., della comunicazione	
	dell'aggiudicazione, termine entro il quale la stessa KHB S.r.l., a pena di	
	decadenza, potrà esercitare il diritto di prelazione, così divenendo aggiudicatario.	
_	La prelazione dovrà essere esercitata entro 30 (trenta) giorni con comunicazione	
	scritta consegnata o fatta pervenire per posta elettronica certificata al Comune di	
	Bolzano, senza condizioni o riserve, con dichiarazione di impegno ad adempiere	
_	tutte le obbligazioni previste in capo al Promotore dal bando, dall'Accordo di	-
	programma e dal relativo PRU, alle medesime condizioni offerte	
	dall'aggiudicatario.	· ·
	13.5. Qualora all'Esito della Procedura KHB S.r.l. non risulterà Promotore, la	
	stessa KHB S.r.l. avrà diritto al rimborso delle seguenti spese maturate dal	
	Promotore:	
	_13.5.1. rimborso spettante ai sensi dell'art. 55 <i>quinquies</i> , comma 8, della L.p.	·
	_13/1997:	
	a) spese sostenute per la progettazione pari ad Euro 5.566.343,89	, v v
	56	

	_(cinquemilionicinquecentosessantaseimilatrecentoquarantatre/89), così	
	_maturate:	
-	(i) fino alla data di presentazione della proposta: Euro 3.452.292,49	
	(tremilioniquattrocentocinquantaduemiladuecentonovantadue/49);	
	(ii) successivamente, fino alla data di stipulazione del presente Accordo:	
	Euro 2.114.051,40 (duemilionicentoquattordicimilacinquantuno/40);	
	_b) spese sostenute per la predisposizione dei progetti	
	_infrastrutturali definitivi pari ad Euro 543.415,20	
	(cinquecentoquarantatremilaquattrocentoquindici/20) così maturate:	
	(i) fino alla data di presentazione della proposta: Euro 28.641,60	
	(ventottomilaseicentoquarantuno/60);	
	(ii) successivamente, fino alla data di stipulazione del presente Accordo:	
	Euro 514.773,60 (cinquecentoquattordicimilasettecentosettantre/60);	_
	_c) spese sostenute per la predisposizione della proposta e la	
	negoziazione con la conferenza dei servizi pari ad Euro 667.209,15	,
	(seicentosessantasettemiladuecentonove/15) così maturate:	
	(i) fino alla data di presentazione della proposta: Euro 329.670,82	
	(trecentoventinovemilaseicentosettanta/82);	
	(ii) successivamente fino alla data di stipulazione del presente Accordo:	
	Euro 337.538,33 (trecentotrentasettemilacinquecentotrentotto/33).	,
	13.5.2. Rimborso spettante ai sensi dell'art. 55 quinquies, comma 4, della L.p.	
· 	13/1997: diritti di ingegno sulle opere e diritti d'opzione pari ad Euro	
	1.930.000,00 (unmilionenovecentotrentamila/00).	
	13.5.3. Rimborso spettante per imposte di registro e spese accessorie d'acquisto	<i> </i>
	relative agli immobili e alle quote sociali del lotto 1 pari ad Euro 1.847.933,87	
	57	1

.4

·	(unmilioneottocentoquarantasettemilanovecentotrentatre/87).	
	Tutto quanto sopra oltre I.V.A. se ed in quanto dovuta in misura e con le modalit	à
<u>-</u>	di legge.	
	Saranno altresì dovute dal Promotore a KHB S.r.l. le spese per le verifiche di cu	ıi
	all'art. 8.7., se e nei limiti in cui saranno documentate entro il termine d	·
·	pubblicazione del bando.	
·	Le parti si danno reciprocamente atto che ai predetti rimborsi sarà tenuto	D
·	unicamente il Promotore con esclusione di ogni obbligo in capo al Comune d	i
	Bolzano.	
·	Il Comune si impegna a prevedere nel bando della Procedura di evidenza pubblica	<u>.</u>
	di cui al comma 8 dell'art. 55 <i>quinquies</i> della L.p. 13/1997 l'obbligo per i	
	Promotore aggiudicatario, se diverso da KHB S.r.I., di rimborsare a quest'ultima	
	tutte le spese di cui sopra contestualmente e per intero alla sottoscrizione degli	
	atti previsti dall'art. 8.5.	
	KHB S.r.I. si obbliga a consegnare al Promotore aggiudicatario al momento del	
·	rimborso delle spese di cui sopra tutta la documentazione tecnica ed	
-	amministrativa inerente alla progettazione delle opere infrastrutturali pubbliche e	
	delle opere private, in un formato informatico aperto ed accessibile senza	
	_limitazione alcuna.	
i	_Il Comune di Bolzano prevedrà altresì nel bando l'obbligo del Promotore	
	_aggiudicatario di versare in favore del Comune di Bolzano, annualmente e per la	
	durata di vent'anni, il contributo di cui al successivo art. 16.	
	Articolo 14. Cessione degli immobili privati al Promotore.	
	14.1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, KHB S.r.I., sempre che	- Nr
	l'aggiudicazione del procedimento di evidenza pubblica ai sensi dell'ottavo comma	
	58	,

· -	dell'art. 55 <i>quinquies</i> , L.p. 13/1997 sia fatta ad altro soggetto e non venga	
	esercitata la prelazione nel termine previsto, si obbliga irrevocabilmente a dare	
	esecuzione, entro il 70 esimo giorno dall'Esito della Procedura, agli impegni di cui	
	all'art. 8.5.	
	14.2. Il Comune si impegna a prevedere, nel bando della procedura di cui all'art.	
	13, un'ipotesi di decadenza automatica dall'aggiudicazione per il caso in cui	
	l'aggiudicatario non concluda con KHB S.r.l., per motivi non imputabili a KHB S.r.l.,	
·	i contratti di trasferimento degli immobili e delle quote societarie di cui all'art. 8.5	
·	entro il termine di cui al precedente punto 14.1.	
	Capo VI	·
	Programma di azione economica.	
	Articolo 15. Programma di azione economica per la riqualificazione del	÷ .
	Articolo 15. Programma di azione economica per la riquamicazione dei	V
	PRU.	
	15.1. Ove occorra, il Comune si impegna a rilasciare le autorizzazioni commerciali	
	per l'esercizio dell'attività commerciale al dettaglio, nei limiti delle superfici	·
	ammesse dal PRU.	
. ,	15.2. Relativamente alle attività commerciale ed alberghiera previste e nel	
	rispetto del dimensionamento, espresso in termini di superfici, previsto dal PRU, il	
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;	Promotore si assume, per sé e suoi aventi causa, le seguenti obbligazioni verso il	
·	Comune di Bolzano, per la durata prevista dall'art. 20 del presente Accordo:	
•	a) avviare l'attività commerciale prevista nell'edificio del lotto 1 con apertura al	
	pubblico entro 6 (sei) mesi dal rilascio dell'agibilità;	
	b) avviare l'attività alberghiera prevista nell'edificio del lotto 1 con apertura al	
	pubblico entro 6 (sei) mesi dal rilascio dell'agibilità;	<i>W</i>
	c) esercitare con ordinaria continuità per almeno un periodo di 10 (dieci) anni dal	
	59	

..

•	loro avvio le attività avviate con obbligo di informare il Comune dei propr	i <u> </u>
	programmi di attività in termini generali;	
	d) informare il Comune, su richiesta dello stesso, sulle forme di organizzazione	
	delle attività stesse;	
· 	e) informare il Comune di ogni circostanza che possa comportare: rilevant	i
	modificazioni del flusso dei frequentatori delle attività; sospensioni o riduzioni	
	delle attività non transitorie o comunque straordinarie; cessioni delle attività che	
	le interessino interamente o in modo rilevante per l'estensione nell'ambito delle	_
·	destinazioni previste, salvi gli affitti di azienda o di rami d´azienda, e le altre	
	attività gestionali di ordinaria amministrazione;	
	f) consentire al Comune, indipendentemente dai poteri di accesso che gli spettino	
	per legge, di accedere all'immobile del lotto 1 per sopralluoghi, previa richiesta da	
	inoltrare con congruo anticipo.	
· · ·		
	15.3. Qualora le attività commerciale e/o alberghiera vengano interrotte, in	<u> </u>
	misura superiore al 30% (trenta per cento) in termine di superficie per l'attività	
· 	commerciale e del 100% (cento per cento) per l'attività alberghiera, per oltre 15	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(quindici) mesi, il Promotore o suoi aventi causa dovranno fornire al Comune di	
	Bolzano indicazione scritta delle cause della interruzione e informarlo del	
	programma che intende attuare per rimediare.	
	15.4. Le interruzioni superiori al termine di cui sopra, salvo quelle dovute a cause	
	non imputabili al Promotore e con onere della prova a suo carico, se non sono	
	seguite dalla presentazione del programma di rimedio sopra previsto (da	
	concordare con il Collegio di vigilanza) o se questo non venisse attuato per cause	10
	imputabili al Promotore, e con onere di prova a carico del Promotore stesso,	\square \mathbb{M}
	costituiscono inadempienza rilevante alle obbligazioni assunte dal Promotore al	
	60	

	presente articolo. Per tali inadempimenti spetterà al Comune di Bolzano un	
	indennizzo, a carico del Promotore o suoi aventi causa, da determinarsi tenendo	· -
_	conto degli interessi e valori delle destinazioni e degli obiettivi economici del PRU,	
	come individuati nelle premesse, da determinarsi previo contraddittorio tra le	
	parti. In caso di mancata condivisione entro 60 (sessanta) giorni, l'indennizzo sarà	
· .	fissato da un terzo indipendente e qualificato, nominato dal Presidente del	
	Tribunale di Milano su richiesta della parte più diligente.	
	Art. 16. Contributo del Promotore alle azioni del Comune di Bolzano a	
	sostegno del commercio di prossimità e dei centri commerciali naturali.	
	In adempimento di quanto stabilito al paragrafo n. 1.2. dell'allegato n. 2 alla	
	deliberazione GC n. 417/2014, il Promotore si obbliga, per la durata di 20 (venti)	
	anni, a corrispondere Euro 100.000,00 (centomila/00) annui al Comune per le	
	iniziative che quest'ultimo individuerà a sostegno delle attività commerciali di	
<u>. </u>	prossimità nella città di Bolzano. Ai fini della detrazione dall'importo dovuto a	
	titolo di compensazione perequativa, le parti si danno reciprocamente atto che il	
	valore attualizzato di tale obbligo, sulla base del tasso di sconto di 2,5% (due	
	virgola cinque per cento) è pari ad Euro 1.558.920,00	
	(unmilionecinquecentocinquantottomilanovecentoventi/00).	
, 	Il contributo alle iniziative di promozione individuate dal Comune sarà versato nei	
	termini stabiliti di volta in volta dal Comune. Ove il Comune non richiedesse	·
	l'intera somma nell'arco di ciascun anno solare, il Promotore non potrà essere in	·
	nessun modo sanzionato per l'eventuale incompleto o ritardato versamento. Nella	
· 	pubblicizzazione e promozione delle iniziative alle quali verrà destinato il	
	contributo di cui sopra, il Comune menzionerà il Promotore quale soggetto che ha	<u> </u>
- ' '	sostenuto economicamente l'iniziativa.	<i>p</i>
	61	

	Capo VII	
	Organizzazione per la gestione del PRU e clausole generali.	
 .·	Articolo 17. Natura del Promotore.	
•	Il Promotore si obbliga a comunicare preventivamente al Comune ed alla	
	Provincia, attraverso il Collegio di vigilanza, eventuali modifiche della compagine	-
	sociale attuale di controllo, inteso ai sensi dell'art. 2359, comma 1, punto 1), del	
	Codice Civile.	
	Articolo 18 Organizzazione per la gestione del PRU.	
-	Per tutta la durata dell'attuazione del PRU il Promotore manterrà un ufficio	
<u> </u>	tecnico-amministrativo come previsto dalla deliberazione GC n. 417/2014 al	<u> </u>
	paragrafo VII, punto n. 2.	
	L'attuazione del PRU e l'esecuzione del presente Accordo di programma da parte	<u> </u>
	del Promotore e delle amministrazioni sono soggette alla vigilanza di un Collegio	
-	composto da 5 membri: il Sindaco di Bolzano (o suo delegato) che lo presiede e	·
	da quattro tecnici, due ciascuno del Comune e della Provincia, designati tra i	
	propri funzionari o tra professionisti esterni con incarichi la cui durata sarà	
	determinata autonomamente da ciascuna amministrazione.	
	La segreteria del Collegio di Vigilanza è svolta a cura del Comune di Bolzano.	
	Il Promotore dovrà essere invitato per iscritto alle riunioni del Collegio di Vigilanza, alle quali esso potrà partecipare senza diritto di voto. L'invito dovrà contenere i	<u>, ' </u>
	punti all'ordine del giorno della riunione ed avere allegato eventuali dati, relazioni,	<u> </u>
	documenti etc. utili per la trattazione nella rispettiva riunione.	
	Il Collegio all'inizio della propria attività e quando successivamente utile,	Inf
	determinerà i modi di svolgimento delle proprie attività mediante apposite	
	determinazioni delle quali farà comunicazione al Promotore.	ν.
	62	

	. '	
	_Anteriormente all'assunzione da parte del Collegio di Vigilanza di qualunque	
· .	_determinazione o richiesta nei confronti del Promotore, quest'ultimo avrà diritto di	
	essere consultato previo avviso. Il Collegio può incaricare i suoi membri di attività	-
	_istruttorie e prenderà le proprie determinazioni a maggioranza. In caso di	
	cessazione di un membro del Collegio, questo potrà svolgere le sue funzioni	
	transitoriamente, anche in composizione imperfetta, purché alla maggioranza sulle	
	_sue determinazioni partecipi sempre almeno un rappresentante di entrambe le	
<u> </u>	_Amministrazioni.	
-	_Il Collegio è ordinario riferimento tecnico per i rapporti tra le parti dell'Accordo di	
	programma; ad esso le parti rivolgeranno le proprie segnalazioni, osservazioni e	
	richieste prima di prendere qualunque determinazione nell'esercizio dei propri	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	poteri e diritti, salvo i casi di urgenza.	
<u> </u>	Il Collegio vigila sulla corretta applicazione ed il buon andamento dell'esecuzione	
	dell'Accordo e dell'attuazione del PRU per ogni sua parte e scopo, segnala alle	
·	parti i ritardi e le inadempienze e ne promuove il rimedio. Le segnalazioni e gli	
.	inviti del Collegio costituiscono messa in mora per le inadempienze contestate.	
	Nell'ambito della vigilanza il Collegio può svolgere sopralluoghi e richiedere documenti ed informazioni a ciascuna delle parti che si obbligano a fornirii	· ·
	sollecitamente ed a consentire gli accessi richiesti subordinatamente a breve	
-	preavviso. L'inadempienza alle richieste del Collegio protratta oltre un ragionevole	
	termine, in ogni caso non inferiore a 30 (trenta) giorni, indicato nella diffida da	
	parte di esso è considerata grave inadempienza.	
	Oltre alla vigilanza sull'esecuzione dell'accordo il Collegio può autorizzare, per	
	conto delle amministrazioni nella loro qualità di parti del presente Accordo e come	
	in esso previsto, le modifiche di adattamento dei progetti che non abbiano	<u>Jv</u>
•	63	

	·	1
•		
 :	carattere essenziale o che siano conseguenti a modifiche anche essenziali già	
	autorizzate dalle parti, fermi i procedimenti di legge per l'attuazione di tali	
	modifiche. Il Collegio può disporre l'adeguamento del cronoprogramma in	
· -	relazione all'andamento dei lavori e delle attività, al fine di garantirne l'ordinata	
 :	prosecuzione nei modi più solleciti possibili tenuto conto dell'insieme delle	
	scadenze coordinate dal cronoprogramma. Il Collegio non può autorizzare mere	
	sospensioni delle attività, salvo le ipotesi in cui ciò dipenda da ragioni che esulano	
	dal controllo del Promotore, per le quali il Collegio stesso interverrà dando le	
·	disposizioni necessarie al fine di promuoverne la soluzione.	
	Spetta al Collegio anche la vigilanza sul mantenimento da parte del Promotore dei	
	requisiti organizzativi	
·	Articolo 19. Penali, garanzie, contenziosi e foro competente.	,
	19.1. Per le inadempienze qui di seguito indicate il Promotore sarà tenuto a	·
	versare al Comune di Bolzano una penale:	
	a) per l'omissione di informazioni, mancata produzione di documenti o rifiuto di	
· ·	consentire le ispezioni e gli accessi previsti dal presente Accordo, dopo diffida	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	scritta ad adempiere entro un congruo termine mai inferiore a 15 (quindici) giorni:	
	penale compresa tra Euro 1.000,00 (mille/00) ed Euro 5.000,00 (cinquemila/00);	_ _
	b) per l'inadempienza all'obbligazione di mantenere adeguata organizzazione	
	_tecnico-amministrativa come previsto dal presente Accordo, dopo contestazione	·
	_dell'inadeguatezza dell'organizzazione e mancato suo adeguamento entro 30	
	trenta) giorni: penale compresa tra Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) ed Euro	
	_50.000,00 (cinquantamila/00).	
· ·	L'ammontare della penale, in ragione della gravità dell'inadempimento, verrà	W
	richiesto dal Comune al Promotore con atto scritto, previo contraddittorio tra	
	64	

	er '	·	1
	,		-
			·
	-	Comune e Promotore nell'ambito del Collegio di Vigilanza in cui verranno	
		esplicitate le circostanze di fatto e le rispettive ragioni.	
		Le penali relative ai ritardi sul cronoprogramma sono disciplinate nella	
		convenzione urbanistica, il cui schema è allegato.	.,
	<i>,</i> ·	19.2. Il Promotore si impegna a prestare le seguenti fideiussioni:	
	<u> </u>	A) al momento del rilascio della concessione edilizia relativa all'edificio	
		di via Garibaldi n. 20, una o più fideiussioni, per un importo di Euro	
		1.000.000,00 (unmilione/00) a garanzia dell'esecuzione delle relative	·
		opere o per rimedio di lavori interrotti o risoluzione per inadempimento	
		del Promotore, avente validità di 2 (due) anni, che dovrà essere restituita al	
		Promotore al momento della consegna della fideiussione di cui alla	,
		_successiva lettera c1);	
ļ		B) al momento della sottoscrizione del contratto preliminare di cui all'art. 8.4, a	
		garanzia della realizzazione delle opere della nuova stazione autocorriere	
		temporanea, una fideiussione per un importo di Euro 2.715.274,79	·
	· -	_(duemilionisettecentoquindicimiladuecentosettantaquattro/79) corrispondente al	
		_cento per cento (100%) del valore delle opere stesse, a garanzia della loro	
		esecuzione avente validità di 6 (sei) mesi automaticamente rinnovabili di 6 (sei)	
ļ		_mesi in 6 (sei) mesi, da restituirsi entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuto collaudo	<u>. </u>
		_con esito positivo;	
		_b1) al momento del rilascio della concessione edilizia delle opere infrastrutturali, di	<u>.</u>
		_cui alla premessa 10, a garanzia della realizzazione delle opere infrastrutturali	1 /
		escluse quelle dell'autostazione di cui sopra, una o più fideiussioni per un importo	
		_di Euro 24.567.738,98 (ventiquattromilionicinquecentosessantasettemila	
		_settecentotrentotto/98), corrispondente al cento per cento (100%) del valore delle	
		65	

	opere¹ infrastrutturali al netto del valore delle opere per l'autostazione	<u> </u>
<u> </u>	temporanea, a garanzia della loro esecuzione avente validità di 36 (trentasei) mesi	
. -	automaticamente rinnovabili di 12 (dodici) mesi in 12 (dodici) mesi, da restituirsi	
	entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuto collaudo con esito positivo;	
	C) al momento della sottoscrizione del contratto definitivo di cui all'art. 8.4.:	
	c1) a garanzia della realizzazione o demolizione delle opere private una o più	
	fideiussioni, per un importo stimato di Euro 23.687.108,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
-	(ventitremilioniseicentoottantasettemilacentootto/00) corrispondente al venti per	
	cento (20%) del valore delle opere private previste dal lotto 1 (allegato 35), a	
	garanzia dell'esecuzione del completamento delle opere o per rimedio di lavori	
	interrotti o per il caso di risoluzione per inadempimento del Promotore, avente	
	validità di 36 (trentasei) mesi automaticamente rinnovabili di 12 (dodici) mesi in	
 _	12 (dodici) mesi, da restituirsi entro 30 (trenta) giorni dalla data di fine lavori;	
	c2) a garanzia del pagamento della seconda rata della compensazione perequativa	
	di cui all'art. 4.4., una o più fideiussioni per un importo corrispondente, con	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	validità di almeno 20 (venti) mesi;	
	c3) a garanzia del pagamento della terza rata della compensazione perequativa di	
	cui all'art. 4.4., una o più fideiussioni per un importo corrispondente, con validità	·
	di almeno 38 (trentotto) mesi;	
· ·	D) al momento della sottoscrizione del contratto di permuta di cui all'art. 8.6, a	
	garanzia di tutti gli obblighi previsti dal medesimo contratto e dal medesimo art.	
	_8.6, una o più fideiussioni per un importo di Euro 32.130.000,00	
	(trentaduemilionicentotrentamila/00) corrispondente al cento per cento (100%)	 ₁
	_del valore dell'immobile di cui all'art. 8.3 lett. f), avente validità di 36 (trentasei)	<u> </u>
	_mesi automaticamente rinnovabili di 12 (dodici) mesi in 12 (dodici) mesi, da	W
•	66 ·	

ž.		
n		
	restituirsi entro 30 (trenta) giorni dalla data di consegna dell'immobile che diverrà	
	di proprietà provinciale.	
	Tutte le fideiussioni dovranno essere a prima richiesta, senza il beneficio della	
	preventiva escussione e senza eccezioni, rilasciate da primario istituto di credito o	
	primaria compagnia di assicurazione.	
	19.3. Qualora il Promotore si renda gravemente inadempiente in relazione agli	
	scopi di riqualificazione urbanistica stabiliti con il presente Accordo, per grave e	
	perdurante incompletezza di esecuzione del PRU, progettazione o esecuzione di	
	lavori errate in opere essenziali per l'assetto urbanistico della zona, abbandono dei	
	cantieri di rilevante estensione incidenti sull'assetto della mobilità o estetico della	_
	zona, interruzioni delle attività commerciali per cause imputabili al Promotore	
	stesso, oltre i termini massimi regolati dal presente Accordo, il Comune potrà	_
	diffidare il Promotore fissando un termine finale di non meno di 3 (tre) mesi per la	
	piena ripresa delle attività che in tale diffida saranno specificate con indicazione	·
	che in difetto i diritti derivanti da questo Accordo per il Promotore si intenderanno	
	risolti. In tal caso, fatto salvo il maggior danno:	
	- il Comune avrà diritto ad immettersi nelle aree di proprietà del	
	Promotore ed avrà facoltà di demolire le opere abbandonate, senza che il	-
	Promotore abbia diritto ad alcun indennizzo. La sottoscrizione del presente atto	
	costituisce autorizzazione e procura irrevocabile ad accedere alle aree per	,
·	effettuare le demolizioni. Per sostenere le spese di demolizione il Comune potrà	
	utilizzare le risorse necessarie, escutendo in parte la fideiussione di cui al punto	
	19.2. lett. c1);	11
	$\frac{1}{1}$ - I diritti di edificazione consentiti dal PRU per le opere private del	///
	Promotore cesseranno e il Comune avrà facoltà di pieno esercizio dei poteri	<i>W</i>
	67	

· .	urbanistici ad esso spettanti per legge, ove previsto congiuntamente alla	
	Provincia, senza i vincoli di disciplina urbanistica già previsti dal PRU;	·
	le obbligazioni eventualmente non ancora adempiute dal	
	Promotore per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ed	
	infrastrutturali saranno sostituite di diritto dall'obbligazione di consegna	
	al Comune delle aree ad esse destinate e opere su di esse già	<u> </u>
	realizzate, con riserva di determinare quanto eventualmente ancora spetti al	
	Promotore inadempiente per tali opere, subordinatamente alla compensazione con	
	il risarcimento dei danni spettante al Comune.	
	19.5. Con riguardo ai contenziosi proposti da terzi, pendenti o	
. <u>-</u>	instaurandi, avanti all'Autorità giudiziaria amministrativa ed aventi ad	
· .	oggetto il presente Accordo di programma e/o atti e provvedimenti ad	
	esso presupposti, conseguenti o comunque connessi, si stabilisce che	
	le parti avranno l'obbligo, a richiesta della parte più diligente, di attivare	
·	un confronto finalizzato a valutare, in buona fede e tenuto conto delle	
	circostanze concrete, le possibili conseguenze e ad individuare le	
	misure eventualmente necessarie per minimizzare, se e per quanto	
	possibile, i rischi connessi per l'esecuzione del PRU. Ove la situazione lo richieda, e	
	salvo fatti direttamente imputabili al Promotore, le parti, per minimizzare i	
, ,	rischi del Promotore (anche di esposizione economico-finanziaria), si	· · ·
<u> </u>	impegnano ad assumere tutte le misure necessarie, non	
	escluse:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	- il differimento dell'inizio ovvero la temporanea sospensione dei lavori;	
	l'adeguamento del cronoprogramma;	
	- il differimento dell'obbligo del Promotore di stipulare il contratto	
	68	

	definitivo di cui all'art. 8.4 ed il contratto di permuta di cui all'art. 8.6;	
· .	- il differimento dei pagamenti previsti dal contratto definitivo nonché dei	
	pagamenti di cui all'art.4.4	
	Le parti si impegnano ad assumere dette misure e ogni relativa decisione d'intesa	
	tra loro, secondo ragionevolezza e buona fede, con l'obiettivo di completare	
· .	l'attuazione del PRU nel più breve tempo possibile, tenuto conto delle circostanze	
	e delle ragioni che ciascuna delle parti solleverà anche tramite i rispettivi legali	_
	appositamente incaricati.	_
	19.6. Per ogni controversia derivante dall'interpretazione e	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· 	dall'esecuzione del presente Accordo sarà competente l'Autorità	_
	giudiziaria stabilita per legge.	
	Articolo 20 Durata dell'Accordo di programma.	
	Il presente Accordo ed il relativo PRU hanno durata di dieci anni dalla	,
	data di stipulazione della convenzione urbanistica, per la disciplina	
. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	urbanistica speciale di riqualificazione urbanistica e le obbligazioni ad	
•	essa connesse.	
· ,	Una volta decorso detto termine di durata, ferma la possibilità per il Comune di	
·	dettare la disciplina urbanistica ritenuta più idonea, resta in ogni caso inteso che	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	l'attuazione degli interventi previsti dal PRU che fossero rimasti inattuati sarà	·
	_subordinata all'approvazione di un nuovo piano attuativo.	
	L'obbligazione di gestione continuata delle attività commerciali previste dal PRU e	<u>-</u>
	_da questo Accordo all'art. 15 e altri patti ad esso connessi, proseguirà sino al	
	termine di dieci anni dall'inizio delle attività stesse.	
	_Arti 21 Atto ricognitivo dei diritti reali.	<u> </u>
	_Entro 6 (sei) mesi dal rilascio del certificato di agibilità dell'edificio del lotto1, il	<u> </u>
	69	

	Promotore e il Comune di Bolzano procederanno in contraddittorio alla ricognizione	
. 	delle servitù previste dalla legge e dal PRU e delle eventuali porzioni di aree	·
· 	private su cui insistono opere infrastrutturali. Il Promotore provvederà a propria	3
·	cura e spese ad intavolare le servitù di cui sopra entro 6 (sei) mesi dalla	-
	ricognizione.	
	Il Promotore si obbliga a cedere al Comune di Bolzano, senza corrispettivo, quelle	
-	piccole porzioni di aree private su cui, all'esito di tutti i lavori di attuazione del	
•	PRU, risulteranno insistere opere infrastrutturali.	
<u> </u>	Art. 22 Spese ed oneri fiscali.	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Salvo l'eventuale IVA sulla cessione di beni immobili, tutte le spese e tutti gli oneri	
	fiscali connessi alla stipulazione del presente Accordo di Programma nonché quelli	
<u> </u>	inerenti e conseguenti agli atti qui previsti per l'esecuzione dello stesso, vanno per	
	espressa pattuizione tra le parti a carico esclusivo del Comune di Bolzano, ai sensi	
-	e per gli effetti di cui all'art. 1475 del Codice Civile, all'art. 57 del D.P.R. 131/1986	
	e all'art. 11 del D.Lgs. n. 347/1990. Quanto sopra convenuto non trova	
 -	applicazione per gli atti previsti agli artt. 8.2, 8.5 e 8.6 del presente Accordo di	
	Programma.	
	Art. 23 Clausole di salvaguardia e buona fede.	
·	23.1. L'eventuale invalidità, nullità o inefficacia di una o più clausole del presente	<u> </u>
· .	Accordo di programma non determina l'invalidità o l'inefficacia dell'Accordo stesso.	
	23.2. Le Parti si impegnano a sostituire la clausola invalida, nulla o inefficace con	
	altra valida che abbia il contenuto sostanziale il più simile possibile a quella nulla,	lac.
	invalida o inefficace.	
	23.3. Le Parti si impegnano a collaborare vicendevolmente e a	VV
	_comportarsi secondo buona fede nell'esecuzione al presente Accordo	<u>.</u>
	70	

· ·	_di programma.	
	Art. 24 Allegati.	· · ·
	Sono parte integrante e sostanziale del presente accordo i seguenti allegati	
	sottoscritti digitalmente:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	1) DOC. A - Relazione illustrativa;	
	2) DOC. B - Piano della mobilità;	·
	3) DOC. C - Piano di zonizzazione;	
	4) DOC C1 – Modifica della perimetrazione degli Insiemi tutelati;	
	5) DOC. D - Norme di Attuazione;	
· · ·	_6) DOC E - Mappe catastali - Elenco proprietari;	
	_7) DOC. F – Programma di attuazione del piano;	
 -	_8) DOC. G – Rapporto Ambientale VAS;	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
-	9) DOC. H - Classificazione acustica;	<u> </u>
-	10) DOC. J - Valutazione dei pericoli idrogeologici e idraulici;	·
.	11) PRU A – Relazione illustrativa;	
	12) PRU B - Norme di attuazione;	·
	13) PRU C - Infrastrutture e preventivo sommario;	
	_ 14) PRU01 – Inquadramento urbanistico;	
	_ 15) PRU02 - Rilievo;	
	16) PRU03 - Demolizioni;	
	_17) PRU04 – Piano Normativo;	
<u> </u>		
·	18) PRU05 - Infrastrutture (nuove linee elettriche, linea telefonica e linea dati e	· h /)
-	illuminazione pubblica);	
,	19) PRU05A – Infrastrutture (Acque bianche, nere, acquedotto, raffreddamento,	
	Gas MP e BP e teleriscaldamento);	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	71	

		_20) PRU06 – Infrastrutture (tunnel Via Alto Adige);			
Į		_21) PRU07 – Schema della viabilità;			
ĺ		_22) PRU08 - Riqualificazione Parco pubblico;		· <u>-</u>	
I			<u> </u>		
l		_23) PRU09 – Schema proprietà;			
I	-	_24) Progetto di massima;	_	 -	
		_25) Progetti definitivi delle opere infrastrutturali;		F.	
ı		_26) Cronoprogramma;			
ĺ		_27) Stima Ufficio Estimo Provinciale;			
ĺ		_28) Elaborato tecnico immobili provinciali;			
		_29) Schema di contratto di pegno;	*.		
		_30) Parcheggi;	_		
	-	_31) Schema convenzione di attuazione;		· <u>-</u>	
		32) Rendiconto delle spese sostenute per la predisposizione della proposta di PRU			
		di KHB S.r.I.;			
		33) Rendiconto delle spese sostenute da KHB S.r.l. in seguito al deposito della	·		
		proposta di PRU;	_	<u>-</u>	<u>-</u>
		34) Calcolo contributi di concessione;	· -		
		35) Costo sommario opere private;		·	_
		Il Presidente della Provincia	, 		·
		(Dr. Arno Kompatscher)			
		munito di certificato di firma digitale valida dal 10.1.2014 al 10.1.2017, ente			<u> </u>
		certificatore "InfoCert S.p.A."		_	
		Il Sindaco		_	
		()			
		munito di certificato di firma digitale valida dal 29.10.2013 al 2.10.2016, ente	И	//	
		72		. ,	

· •		
	contificators "InfoCort C o A"	
	_certificatore "InfoCert S.p.A."	
-	KHB GmbH	
	(Dr. Heinz Peter Hager)	111
	munito di certificato di firma digitale valida dal al al, ente	·
	_certificatore "	UU
	·	
		
		1
		,
·		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· .
		•
		·
_		
	73	

